LE

SERVITÙ FONDIARIE

CON NUOVI RAMI INCISI

E GEOMETRICAMENTE DIMOSTRATE.

Digitized by Google

Digitized by Google

607446??

LE SERVITÙ FONDIARIE

GEOMETRICAMENTE DIMOSTRATE

CON NUOVI RAMI INCISI

APPLICATI ALLE DISPOSIZIONI

DEL

CODICE UNIVERSALE AUSTRIACO

OPERA

DELL' AVVOCATO E PROFESSORE

LUIGI PICCOLI

EDIZIONE TERZA IN QUATTRO VOLUMI

Arricchita col confronto del diritto comune e del cessàto Codice Italiano, degli statuti Locali, e con alcune osservazioni ed erudizioni tratte da Classici Autori.

TOMO PRIMO.



MILANO

DALLA TIPOGRAFIA DI COMMERCIO

1822.



Digitized by Google

La presente Opera è posta sotto la tutela delle Leggi.

Digitized by Google

L' EDITORE.

Mi faccio premura di riprodurre alla luce un' Opera delle più importanti per il pubblico e pel privato. Credetti di premettervi in fronte un onorevole Rapporto dell' Imperiale Regio Istituto Italiano per assicurare i signori Associati, e tutti gli altri che ne faranno l' acquisto delle non dubbie cognizioni dell' Autore, il quale si è pure presa la cura di arricchirla col confronto del diritto comune, degli statuti Milanesi del Codice cessato, e col confutare alcune opinioni vedute in una recente edizione uscita dai torchi Visaj, e

Digitized by Google

finalmente coll' unirvi quaranta nuovi rami conformati alle disposizioni del Codice universale Austriaco, e le Sentenze finora sortite sulla materia, cosicchè si può darle il carattere di Opera depurata e del tutto nuova.

Il suo sesto portatile, la bellezza de' nuovi rami, e le nuove utili importanti osservazioni, che ne dilucidano tutti i casi da equivoche opinioni, sono per me lusinghiere speranze che da tutti sarà favorevolmente riconosciuta ed accolta.

Luigi Nervetti e C.

Digitized by Google

Milano 22 Luglio 1813.

RAPPORTO ONOREVOLE

DELLA CLASSE LETTERARIA

DEL

REGIO ISTITUTO ITALIANO.

Per adempiere alla onorevole incumbenza datami di esaminare, e quindi proporre il mio subordinato parere intorno le Opere del Signor Avvocato Luigi Piccoli, Professore di Giurisprudenza nella Regia Università di Pavia, le quali hanno per titolo:

La prima, Le Servitù prediali sanzionate dal Codice Napoleone, ridotte in casi pratici, ecc.

Digitized by Google

La seconda, Nuovo trattato pratico delle successioni intestate.

La terza, Elementi della Processura Civile e degli atti autentici, ec. divisa in due tomi.

Esaminando la prima, ho veduto, che l' autore dopo la prefazione, in cui dà egli la plausibile ragione, e traccia della sua Opera e del sistema tenuto in essa, ha premesso opportunamente alle dimostrazioni pratiche col confronto delle tavole in rame, un saggio teorico su l' argomento dell' Opera. In questo saggio ho rilevata molta dottrina, ed erudizione conveniente all' oggetto propostosi nel trattato delle Servitù prediali, sanzionate e modificate dal Codice Napoleone. Intende l' Autore di provare una maggiore ragionevolezza che nel Diritto Romano nella descrizione, distinzione e definizione delle Servitù, che esso secondo lo spirito e senso del Codice Napoleone intende di stabilire. Questo saggio è un analisi teorica delle Servitù prediali dedotta dal Diritto Ro-

Digitized by Google

mano e dalle Dottrine de' Dottori, che hanno specialmente trattato delle Servitù per combinarle coll' accennato Codice.

Le dimostrazioni pratiche delle servitù col confronto delle tavole in rame sono divise opportunamente in cinque libri secondo la natura e origine rispettiva delle servitù come si costituiscono, e come si estinguono.

Ad ogni libro premette l' Autore alcune dotte osservazioni relative alle tavole o alle figure di tanti casi di servitù da esso immaginati, che possono dar luogo a quistioni, ed a litigi. A tutti li moltiplici casi, che la fervida ed estesa fantasia dell' Autore ha figurati, viene applicato opportunamente l'articolo del Codice sotto cui i rispettivi casi potranno cadere.

Quest' Opera, veramente singolare nel suo genere, può benissimo essere di disimpegno di tante cause, che la materia della Servitù può eccitare. Il laborioso studio, che vi ha impiegato l' Autore per la pace e la tranquillità

Digitized by Google

dello Stato nel togliere praticamente, quanto era possibile, il fermento di tante liti che tra le famiglie possidenti per motivo delle Servitù prediali vengono troppo spesso con animosità eccitate, lo rende assai benemerito e degno dei clementissimi riguardi del Sovrano.

Passando alla seconda Opera del Signor Professore Piccoli, cioè del Nuovo trattato delle successioni intestate, dopo alcune opportune osservazione preliminari e teoriche, nelle quali specialmente dà l' Autore un' idea generale del sistema, rispetto alle successioni intestate stabilite dal Codice, con una serie di centoventicinque tavole, che formano tanti alberi genealogici, ha egli espressi altrettenti casi di successioni, da esso con laboriosa meditazione immaginati per applicarvi la rispettiva generale disposizione del Codice. Dove però potevano dar luogo a quistioni ed opinioni diverse, ha ragionato dottamente per istabilire la giusta definizione del caso figurato.

Divide l' Autore il suo libro in quat-

Digitized by Google

tro parti; nella prima delle quali tratta delle successioni intestate devolute agli eredi naturali, cioè alli discendenti soli o insieme cogli ascendenti, e alli collaterali unitamente agli ascendenti.

La seconda parte riguarda le persone, che chiamate rispettivamente alla successione una coll' altra, sono perite insieme in una medesima catastrofe e sotto una sola rovina senza che si possa scoprire quale delle due sia morta prima dell' altra per regolare la successione loro nei loro rispettivi eredi superstiti.

Nella terza parte trattando delle successioni irregolari espone i diritti de' figli naturali sopra i beni del loro genitore, poscia dello stesso genitore sopra la successione de' suoi figli naturali, indi del conjuge superstite, e finalmente del fisco.

La quarta parte contiene le tavole genealogiche delle persone, tra le quali il matrimonio è vietato a titolo di parentela, e vi si tratta anche della adozione e dei gradi di affinità.

Sembra che il sig. Professore Pic-

Digitized by Google

coli abbia ben compreso lo spirito del nostro Codice; poichè espone con chiarezza come erronee alcune dottrine ed opinioni di alcuni Giureconsulti francesi, confutandole con molta dottrina e criterio.

Un merito distinto si è fatto il Sig. Professore Piccoli con quest' Opera, in cui ha dimostrato un istancabile zelo ed impegno per disimpegnare tante dispendiose liti, alle quali la materia delle successioni dà pur troppo occasione. La difficoltà e quistioni, che dà questo ramo di legislazione intorno le successioni soventemente emergono, sono risolte e sviluppate in una maniera chiara e giudiziosa.

La terza Opera del Sig. Professore Piccoli che mi si propone di esaminare col titolo di Elementi della Processura Civile, e degli atti autentici, è una sempre maggior prova dell' instancabile e laborioso studio, e continua applicazione dell' Autore per la pubblica istruzione nella discussione e disimpegno delle cause forensi.

Digitized by Google

In quest'Opera si vede evidentemente e dottamente concatenato, e connesso il Codice Civile col Codice Giudiziario; per dedurne opportunamente gli elementi teorici e pratici della Processura civile.

L' intruduzione premessa all' Opera è un ragionato prospetto dell' Opera, in cui con molta erudizione viene esposto il piano, su cui è l' Opera stata lavorata dietro le traccie del Codice del Diritto civile e Giudiziario, in faccia al Diritto Romano medesimo. Ha saputo quindi l' Autore dare i principj scientifici della Processura Civile, per renderla di più efficace utilità, e insieme più aggradevole per chi vuol correre e battere la intralciata e spinosa carriera del foro, giacchè questa per se nojosa e disaggradevole riesce al filosofo Giureconsulto.

Più distinta e compendiosa leggesi l' orditura dell' Opera nel titolo preliminare, e nelle erudite e dotte annotazioni che vi ha sottoposte.

Viene divisa l' Opera in quattro estesi titoli e questi in tanti capi, sud-

Digitized by Google

divisi anche questi in tanti articoli, e così con un metodo ed ordine assai chiaro, ha esaurito l' Autore tutto ciò che può aver relazione alla Processura Civile, e svolgerla e svilupparla dagli intrichi, e misteri cavillosi del foro.

Si rilevano in oltre in quella faticosa e voluminosa Opera di quando in quando assai opportunamente varie osservazioni intorno all'interpretazione medesima teorica della legge; e sviluppati quindi molti equivoci e quistioni, che l' Autore ha incontrate in alcune opere di accreditati moderni scrittori ed espositori del Codice nostro Napoleone medesimo.

Conchiudo adunque che, secondo il mio subordinato parere, le Opere del Sig. Professore Piccoli presentate al Regio Istituto, e da me qui esposte in un breve dettaglio e prospetto nel loro oggetto, e nel certamente plausibile metodo ed ordine con cui sono digerite, possono meritare l' onorevole approvazione di questo Regio Istituto.

Sott.° Alberto Desimoni.

Digitized by Google

SAGGIO TEORICO DELL' AUTORE

NELLA MATERIA

CON ALTRE PRELIMINARI OSSERVAZIONI.

In tutti i cambiamenti politici fu sempre riconosciuto ragionevole di conservare i diritti di proprietà che specialmente sostengono il peso dei Governi.

Un' Opera perciò che confluisca a questo oggetto sarà sempre utile allo stato, non che a tutti i proprietarj di terre e case ed a tutti quelli ai quali o come legali, o come magistrati, o come ingegneri architetti, incumbe il dovere di possedere queste cognizioni.

Tale è l' Opera delle Servitù fondiarie, ridotte alla pratica colla nuova invenzione de' rami che presentano all' occhio tutti i casi pratici in tante figure incise a soluzione di moltiplici

Digitized by Google

quistioni che emergono in tale materia. La immaginai per il primo sotto il cessato Codice italiano, che mi dava un' idea scientifica della grave materia, facendo partire da principj naturali e filosofici alcuni rami delle Servitù, ciò che non ha fatto il Diritto Romano.

Infatti il cessato Codice facea derivare da altri principj i modi di costituire le Servitù cioè =(art. 639 del medesimo) dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalle convenzioni fra i proprietarj.

Le prime derivanti dalla situazione naturale dei luoghi lasciavano campo a ragionamenti indipendentemente dalla Legge e dalle convenzioni, od altro titolo. Ora non possiamo dipartirsi da queste ultime, poichè così è prescritto dal Codice universale di S. M. al § 480 = che le Servitù derivano; 1.° da contratto; 2.° da Testamento; 3.° da Sentenza; 4.° da Prescrizione; e non abbiamo a farla da legislatori, ma da semplici esecutori della legge positiva

Digitized by Google

come è pure semplificato il titolo stesso.

Egli è perciò che, se in una materia trattata da molti celebri scrittori e consacrata da secoli a regole uniformi di giustizia, mi resi ardito di ridurla alla pratica coi rami incisi, ne fu il motivo perchè appunto essi si occuparono della sola teorica e niuno, che io mi sappia, vi fu che riducesse anche alla pratica un tratatto compiuto di così interessante e comune argomento a riserva del Pecchio, che fece qualche caso pratico sugli acquedotti con tavole a stampa su conio di legno = *Pecchii tractatus de aqueductu* = prima edizione dell' anno 1670. Pavia tomi IV. Anzi perchè conobbi che le antiche legislazioni mancavano di questo utile sviluppo, come di spesso ebbe a cadermi sott' occhio nell' esercizio della mia professione, per cui ogni volta, che si agitarono avanti giudiziarie magistrature questioni di servitù, vi si portava un modello o almeno un disegno a dilucidazione del caso controverso;

mi posi in pensiero di tentare di far diminuire quel semenzajo di liti, che affliggono i possidenti, e flagellano l'agricoltura col porre alla luce un' Opera (dirò col Cipolla) del tutto nuova, e nello stesso tempo utile e necessaria = Cipolla *Tract. de Servit.* Venezia 1586. *Nec unquam libellum de quo jam ab alio scriptum reperiatur scribere volui: licet non nulli quibusdam additis et detractis id facere consueverunt, sed ea tantum de re pro functu majori, de qua nemo unquam tractatum aut libellum, quem sciverim scripserit.*

Non sarà così facile in avvenire che il possidente faccia un alzamento di fabbrica, che poi il suo vicino abbia diritto di far distruggere, che apra un foro a prospetto che il suo conterminante gli fa otturare, che costruisca un cammino in un muro divisorio nella forma, che il comproprietario si opponga e ne sorga una discordia fra essi, e una lite. L' agricoltore non si arrogherà la facoltà di passare sopra

Digitized by Google

un fondo di un altro, non si approprierà le acque de' fondi vicini che non fossero di sua appartenenza, perchè edotti i proprietarj e gl' agricoltori sapranno preservare i loro diritti dalle altrui usurpazioni. La vicinanza dei possidenti e degli abitanti, che dovrebbe essere l'asilo della concordia, e della amicizia, non sarà così di frequente turbata, nè rotti i suoi legami da dissapori, provocati dall' inscienza di tali cognizioni e di un pratico quadro che gli illumini dei veri rispettivi diritti. Tali furono i motivi che mi persuasero fin da principio ad intraprendere questo laborioso lavoro sul Codice cessato.

Siccome l' onesto mio fine in tutte le mie opere pubblicate non fu che di renderle utili al pubblico, o almeno di far parte agl' altri di quelle cognizioni ch' io possedere potessi; così non mi sono mai servito d' uno stile ricercato e non a tutti comune perchè ne sia facile l' intelligenza ad ogni classe di persone. Mi attenni piuttosto

Digitized by Google

a dire in poche pagine delle cose, che quanto più con brevità sono enunziate dimostrano chiare le idee che spiegar si vogliono, in luogo di perdermi in amplificazioni ed inutili digressioni, le quali atte solo a rendere un' opera voluminosa, non fanno che spargere confusioni, allontanare la vera cognizione delle cose, e servono più alla vanità degli scrittori, che all'utile pubblico.

Diedi alla luce una mia seconda edizione possibilmente conformata alle disposizioni del Codice universale vigente uscita dai Tipi Battelli, e Fanfani, su i primi miei rami adattati al Codice cessato Italiano; ma non poteva e non potè riuscire ordinatamente disposta secondo il Codice vigente Austriaco.

Ora però, che viddi pubblicata dai torchi Visaj un' edizione recentemente sotto la data primo settembre 1820 col titolo di Questioni diverse sulli miei primi rami, mi avvisai che fosse necessario a depurazione di sì importante

Digitized by Google

materia di riprodurre una terza edizione (che può dirsi del tutto nuova) con nuovi rami applicati per ordine alle singole disposizioni del Codice universale di Sua Maestà e che possa perfezionare un' opera così interessante illustrandola di confutazioni ed osservazioni sopra detta edizione Visaj e di altre erudizioni, e delle varie sentenze finora seguite nella materia.

In questa edizione Visaj, mi sorprese per altro di riconoscere lo studiato equivoco (che lo condono alla speculazione tipografica) di aver nominato il di lui prescielto scrittore come l'autore delle Servitù prediali nel prospetto dell' Opera stessa, mentre tutti sanno quanti rinomati scrittori = Cipolla, Pecchio, Domat, Dupin, e tanti altri ne abbiano estesamente trattato; e mentre dovette egli stesso confessare, che questa sua edizione fu formata sui rami stati espressamente incisi per l'edizione Bresciana, che ben era noto al pubblico che fu la mia uscita dai Torchi Bettoni di Brescia; in premio della

Digitized by Google

quale mi fu conferita una cattedra di giurisprudenza nella Imperiale Regia Università di Pavia; e su cui fui onorato del decoroso rapporto dell' Imperiale Regio Istituto Italiano, stampato anche in fronte di questa a di lui convincimento.

Ma richiamandoci alle cose essenziali della materia di cui si tratta, devesi premettere che conviene prima dimenticarsi delle sanzioni del Codice passato e conformarsi pienamente al Codice vigente, e perciò dobbiamo ritenere, che ove non siavi contratto, ove non siavi testamento, sentenza, o prescrizione che costituisca una servitù a senso del §. 480 del Codice attuale, ogni altro diritto di servitù sarebbe in opposizione colla legge positiva.

Che importa adunque di porre in questione o con parole, o con atti se ad un vicino competa di alzare un suo muro conterminante con l' altro vicino, di aprire delle finestre o sporti sullo spazio d'aria di questo secondo, qualora il primo non abbia uno dei

Digitized by Google

titoli della legge che costituiscono un tale diritto di servitù per discendere poi ad un peggior assurdo, che l'altro proprietario conterminante possa erigere esso pure sul suo fondo un muro di maniera che otturi gli aperti fori del primo, e così ridurre in contatto la violenza dell'uno colla necessità del secondo?

Come si dovrà far questione se in un muro comune, l'uno dei comproprietarj possa alzarlo o immetter travi, o far cambiamenti se fosse muro di cinta per ridurlo a fabbricato quando non posseda uno dei titoli dalla legge prescritti?

Pel cessato Codice si potevano far queste e molte altre operazioni, perchè erano da quella legge permesse; ma in quella era pure permesso il poter ingrossar il muro di cinta dalla parte di quello che vuole alzarlo sul di lui fondo, ma era pur lecito all'altro vicino di pretendere per legge di acquistarne la metà dell'alzamento, e suolo impiegato dall'altro. Dal cessato Codice

Digitized by Google

era ritenuto che l' uno dei vicini potesse immettere le sue travi fino alla metà del muro comune coll' altro conterminante ed a questo era concesso d'immetterle anch' esso dalla sua parte tagliando quelle del vicino che s'internassero oltre la metà, e si partiva da un principio, che i muri comuni si dovessero considerare come divisi per giusta metà nella loro lunghezza, ciò che lasciava peraltro o si è voluto dirimere la nobile questione se d'altronde un muro divisorio comune debba anzi intendersi compenetrato delle due proprietà delli due vicini di maniera che nulla possa far l' uno senza il consenso dell' altro.

Ma il Codice vigente non accordando diritti di Servitù senza titolo, toglie ogni altra arbitraria discussione.

Conviene per conseguenza riconoscere i veri principj di questa nuova legislazione, onde si possa applicarli ai pratici casi che si dimostrano a questi relativi.

Egli è bensì vero che la forza naturale

Digitized by Google

delle cose introdusse necessariamente alcuni rami di Servitù, e guai all'agricoltura ch'è la vera nutrice del genere umano se ad essa mancasse il soccorso delle acque! Non è possibile in natura soffocare una sorgente dove essa nasce. Le acque che ne scaturiscono devono per forza naturale disotterrarsi e disperdersi intorno ad essa, e necessariamente divertirsi dalla parte inclinata e più bassa ove la stessa natura le offre il declivio.

Questi sono i primi elementi filosofici delle Servitù, che quantunque si definiscano come diminuenti il diritto d'un proprietario, soccorrono in questo aspetto il padrone del fondo in cui nasce la sorgente, dandogli uno scolo pel fondo del suo vicino, senza di cui un lago di acque resterebbero le sue terre.

Pure emergono anche due altri benefizj, l'uno a favore del padrone della sorgente, l'altro in vantaggio del padrone del fondo inferiore. Pel primo, se le acque della sua sorgente

Digitized by Google

non sorgano in tal volume che non formino l' alluvione de' suoi terreni può servirsene liberamente per proprj usi, e per accrescere, ed arricchire l' agricoltura del fondo suo; e può arrestarne lo scolo su l' altrui fondo; ma se d'altronde il padrone del fondo inferiore ne avesse acquistato un titolo, o per prescrizione fosse in possesso di ricevere dette acque perenni o scolatizie che sieno, ha diritto di obbligare il proprietario superiore della sorgente a non impedirne nè diminuirne il loro corso, mentre queste influiscono all' irrigazione ed utilità del suo fondo come egualmente potrebbe opporsi a qualunque operazione che praticasse il padrone del fondo superiore per impedirglielo.

Quante questioni non insorgono per la costruzione o riparazione di marciapiedi bordeggianti un fiume e di strade pubbliche e comunali che fossero a peso de' poderi o villaggi circonvicini! Quante tra i proprietarj conterminanti pel pascolo delle pecore

Digitized by Google

e di altri animali, pel passaggio sull'altrui fondo, per l'erezione di edifizj sul confine limitrofo? Quante tra i Padroni di case contigue o vicine a causa di stillicidj, d' alzamento di nuove fabbriche, d'immissioni di travi ne' muri divisorj e comuni, d'apertura di finestre, e vedute a prospetto, e di riparazioni, e ricostruzioni? Quante altre in materia di acque defluenti a benefizio dell'agricoltura tra gl'utenti superiori ed utenti inferiori?

Ma queste specie di servitù che traggono la loro origine o dalla natura delle cose o da sovrane disposizioni non possono più formare soggetto di questione, se non in quanto siano admesse dalla legge positiva vigente, secondo i quattro modi co' quali si possono averle acquistate, cioè per contratto, per testamento, per sentenza o per prescrizione; poichè ritiene il principio che *servitus in dubio non præsumitur, sed quælibet res libera præsumitur ff. de conditio sine causa.*

Devesi conseguentemente conchiu-

Digitized by Google

dere che non vi può essere arbitrio fuori delle prescrizioni della Legge e perciò intendiamone i suoi principj.

Il vigente codice che ritiene sotto il titolo Servitù, come fu sanzionato dal diritto romano, l' usufrutto, l' uso e l' abitazione (ciò ch' era separato dal cessato Codice Italiano) dietro la definizione portata dal §. 472 che chiamasi servitù « soffrire od ommettere » qualche cosa sulla sua proprietà in » vantaggio di un altro proprietario : » ossia tollerare o non fare qualche » cosa a vantaggio altrui ; » forma la prima sua distinzione delle servitù riguardo l' oggetto sopra cui cade il benefizio, cioè se pel vantaggio del proprio fondo è denominata prediale; negli altri casi personale, cioè a benefizio della persona, come l' usufrutto, l' uso d' una cosa o l' abitazione §. 473.

Indi le divide secondo il fondo che le deve e quello dell' altro possessore a cui sono dovute; e perciò in servienti e dominanti: non che secondo la loro destinazione o all' economia

Digitized by Google

rurale o ad altro uso, e quindi le distingue pure in rustiche ed urbane, §. 474.

Basta a far conoscere la seconda distinzione in servienti e dominanti, l'esempio che ci offre cadauna figura incisa, in cui trovasi uno scolo di acque, un passaggio, un prospetto sul fondo altrui e simili; poichè quello che ha il diritto di scolo, di passaggio e di prospetto è sempre il dominante: l'altro fondo che li soffre, il di cui proprietario deve tollerarli coll'ommettere di far que' ripari, che potrebbero impedirne l'esercizio, si chiama il serviente. Le servitù urbane e le servitù rustiche sono quanto alle prime quelle che risguardono l'uso delle fabbriche, e le altre quelle che hanno rapporto all'uso de' terreni.

Le prime si denominano urbane, tanto se le fabbriche sieno situate in città che in campagna; ed egualmente è sanzionato, rispetto alle rustiche, perchè la qualità della servitù non si determina dalla situazione del luogo;

Digitized by Google

ma dalla natura del fondo a cui è dovuta.

In sostanza tutte le servitù consistono in un obbligo che ha il proprietario d' un fondo di soffrire certe cose, o di non farne certe altre nel suo proprio per vantaggio del suo vicino.

Il Milizia ammette questa definizione, ma l'applica alle sole servitù urbane. Io non posso convenire colla di lui opinione, poichè mi pare irragionevole questa di lui applicazione giacchè un acquedotto per trarre l'acqua dal fondo altrui o per versarla dal suo negli altri fondi; un passaggio sul campo del suo vicino per uso del campo proprio; il trar pietre, calce o sabbia dal fondo d' un proprietario in benefizio d'un altro fondo sono servitù rustiche da esso pur per tali classificate, eppure anche in queste soffre il proprietario del fondo serviente l' acquedotto, il passaggio sopra il suo fondo, come soffre il proprietario di un edifizio l' immissione d' una trave nel

Digitized by Google

muro della sua casa o il divieto di non alzarla in pregiudizio del suo vicino, che sono servitù pure da esso denominate servitù urbane. Milizia T. III, Cap. XVIII.

Indi il Codice vigente passa ai mezzi con cui si costituiscono le servitù, e prescrive come si è detto superiormente, che il diritto di servitù deve derivare o da contratto, o da testamento, o da sentenza o da prescrizione.

Anche i statuti di Milano nella sua Generale rubrica = *de' servitutibus* = hanno stabilito i modi di acquistare le servitù: *pacto*, *ultima voluntate et prescriptione* = Carpani pag. 101, T. II. Il quarto titolo poi della sentenza è ragionevolissimo com'è stabilito dal Codice vigente, poichè nella contestazione di un diritto di servitù tra due vicini, un giudizio definitivo stabilisce un titolo a favore del vincitore contro l'altro vicino soccombente dalla servitù che il primo pretendeva sopra i fondi del secondo.

Oltre i titoli espressi di contratto,

di testamento e sentenza, tiene luogo di titolo la prescrizione, poichè per disposizione di Legge pel possesso d'un determinato corso di anni si acquistano i diritti di servitù, cioè quanto all' uso di cose mobili, che risguarda le servitù personali basterà il corso di anni tre di possesso per acquistarne l' uso, e rispetto alle cose immobili tre anni pure sono sufficienti a prescrivere un diritto di servitù dal giorno dell' iscrizione nei pubblici registri, come sanzionano i §§. 481 1466 e 1467 del Codice vigente.

Negli altri casi di mancanza di registro o dell' ommissione del nome, a cui favore devono gl' immobili essere descritti, non se ne acquista il possesso che col decorso di anni trenta.

Per eccezione poi della regola generale contro il fisco, contro gli amministratori de' beni dello stato, delle chiese, delle comuni, ed altre corporazioni, le servitù non si prescrivono che in anni 40 anche per quelli che si trovassero in comunione con uno de' corpi morali privilegiati.

Vi sono tanti altri casi particolari a cui pure si estende simile privilegio.

Costituita una servitù, si ritengono per accordati tutti i mezzi necessarj per usarla, come per esempio accordato il passaggio dal vicino per la porta del suo cortile si esige necessariamente che resti aperta o che ne consegui una chiave: accordato l'uso d'attinger acqua ad una fontana del vicino resta implicitamente accordato da questo il passaggio per andarvi; ed egualmente accordate rimangono a favore dell'utente tutte le operazioni che fossero necessarie per conservare il suo diritto di servitù.

La legge vigente determina i casi ne' quali stanno a carico del proprietario del fondo dominante le spese necessarie al mantenimento della servitù, e ne' quali il proprietario del fondo serviente, abbandonando il fondo medesimo, possa sottrarsi dal peso della servitù.

Possono finalmente cessare, ed estin-

Digitized by Google

guersi le servitù che il modo di usarle, o colla distruzione del luogo serviente, oppure colla riunione in una sola persona dei due fondi serviente, e dominante; e col non uso secondo le diverse specie di servitù, e sono indicati anche i casi che ne impediscono la prescrizione.

Insomma conviene ritenere il principio, che come esecutori della legge attuale, non possiamo dipartirsi dalle sue prescrizioni, e conseguentemente sarà sempre un' arbitrio ed una contravenzione alla legge qualunque operazione che non dipenda da contratto da ultima volontà, da sentenza o da prescrizione, modi dalla legge stabiliti per costituire una servitù, intender dovendosi per sentenza quella che nasce fra le parti contro una di esse per stabilire od escludere una servitù; ma non una sentenza di caso simile, non ammessa dal Codice e con ragione, poichè i casi sono sempre variati per qualche circostanza che li rende diversi dagli altri, e perciò io per ve-

Digitized by Google

rità non credeva di unirvi, alcuni giudizj dei Tribunali per lasciar libero il voto del Giudice secondo le circostanze che si presentano ne' nuovi casi da decidersi: ma eccitato d' alcune dotte persone di stampare i giudizj finora pubblicati nella grave materia, procurai di rintracciarli e saranno stampati relativamente ai casi del Codice.

Devesi considerare che un proprietario d' una sorgente, che non abbia uno dei titoli dalla Legge stabiliti, non potrà più pretendere di averne lo scolo su i fondi inferiori del suo vicino, perchè non è ammesso il principio del Codice cessato Italiano che facea derivare la prima parte delle servitù dalla situazione naturale dei luoghi. Devesi pur ritenere che fuori delle disposizioni del vigente Codice non si può arbitrare col riportarsi agli usi e consuetudini de' paesi, come prescriveva il cessato Italiano di poter farlo in tutto ciò in cui esso non avesse provveduto, come in fatti non è possibile, che la Legge a tutti i casi provveder possa. ff 3, 5, 10 ff *de legibus*.

Digitized by Google

Jura costitui oportet in his quæ plurium accidunt non quæ ex inopinato. Nam ad ea potius debet aptari jus quæ et frequenter et facile, quam quæ per raro eveniunt = neque Leges, neque senatus consulta ita scribi possunt ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur. sed sufficit ea quæ plerumque accidunt contineri.

Conosciuta la parte teorica della materia, si ritroverà svilluppata coll' applicazione delle figure relative, e con altri confronti ed erudizioni rispettivamente collocati e del Codice cessato e del diritto romano e de' classici autori, non che degli Statuti di Milano, in quelle parti specialmente delle servitù urbane, sopra quali si estendono eruditamente colla confutazione delle analoghe quistioni dell' edizione Visaj.

Digitized by Google

CODICE UNIVERSALE

DELLA

MONARCHIA AUSTRIACA.

CAPITOLO VII.

§. 472.

In forza del diritto di servitù, è obbligato il proprietario, riguardo al suo fondo a tollerare o non fare qualche cosa a vantaggio altrui. Questo è un diritto reale contro qualsivoglia possessore della cosa soggetta a servitù.

Figura I.

Il proprietario B deve tollerare il passaggio sul di lui fondo a vantaggio del proprietario A d' uomini, animali e carri, senza poter impedirglielo come

Digitized by Google

si vede indicato al N.° 1, nè cogli alberi d'alto fusto N.° 2, nè coll'incominciata siepe pur N.° 2, poichè deve soffrire, e non fare alcuna cosa a vantaggio del detto proprietario A.

I Romani così sanzionarono, ed il Codice universale Austriaco è pienamente conforme al diritto comune.

Rusticorum jura sunt hæc; iter: actus: via: aquæductus. Iter est jus eundi ambulandi hominis. Actus est jus agendi jumentum vel vehiculum: ita qui habet iter actum non habet: qui actum habet et iter habet: Via est jus eundi et agendi et ambulandi; nam et iter et actum via in se continet. Cosicchè il proprietario A nella suddetta figura avrà il diritto di passare e ripassare con uomini, animali e carri sul fondo del proprietario B, senza che questo in niun modo possa impedirglielo = Legge 1 ff. de servitut. L. 3 pur ff. de servitut. Inst. §. 1 Cod.

Tali disposizioni erano pure ritenute dal cessato Codice Italiano nell'articolo 640, e però alla gioventù

Digitized by Google

non riuscirà disaggradevole questa mia nuova fatica su tale importante materia che gli farà conoscere che non inutili furono li loro studj sulle Leggi cessate.

Anzi vietava al proprietario del fondo dominante di fare cosa alcuna che render potesse più grave la servitù del fondo serviente, salve alcune eccezioni a favore di questo (articolo 641) e perciò tale definizione delle servitù fondiarie ossia prediali adottata dai due Codici, è desunta dal diritto romano che pure ritiene in tutte le sue sanzioni, che la servitù consista a pregiudizio del proprietario del fondo serviente nel soffrire od ommettere qualche cosa nella sua proprietà in vantaggio d' un altro, come nell' Articolo 637 del cessato Codice Italiano.

Simili principj furono pure adottati dal Cipolla, dall' Eineccio, Dupin, Domat, e da altri Classici autori già conosciuti, senza che ne riporti il loro testo.

Nelle dodici tavole però non era

Digitized by Google

fissata la larghezza delle due prime servitù di passaggio = *iter* = *actus* = ma bensì della terza = Via =.

La strada, se non ne era stabilita la sua larghezza per convenzione od altro titolo, doveva essere di otto piedi nel naturale suo corso, e di sedici dove diverge.

In via aliud juris est: nam si dicta latitudo non est legitima, debetur: viæ autem latitudo ex Lege XII *tabularum in porrectum octo pedes habet; in anfractum idest ubi flexum est, sedecim.* Lib. VIII. *ff. de servit.. pred. rust.*

Li statuti di Milano ritengono pur in generale la stessa definizione delle servitù prediali, come si vedrà nei casi particolari delle successive figure.

Nell'edizione Visaj, primo settembre 1820, formata sopra i miei vecchi rami, ritrovai la questione alla pagina 96 immaginata dal prescielto di lui scrittore. = Se un proprietario possa tagliar i rami degli alberi laterali che gl'impedissero il detto passaggio.

Digitized by Google

Sopra questo quesito, la spiegata decisione che trovasi in detta edizione Visaj è di lasciare il potere di fatto al proprietario dominante di tagliare, di puro suo arbitrio i rami che gl'impedissero il passaggio e si pretende di sostenerla colle seguenti ragioni.

Dice l'opinante = all'acquisto d'un « diritto vanno congiunti i mezzi per « esercitarlo, altrimente sarebbe illuso- « rio il diritto stesso; » e perciò conchiude che non potendo passare con carri e buoi, debbe aver la facoltà di tagliare i rami degli alberi che gl'impediscono il suo passaggio, onde non gli venghi tolto l'esercizio del suo diritto; e soggiunge, che siccome è obbligo del padrone del fondo serviente di ommettere di far ciò che potesse impedir l'uso della servitù, così deve render la strada libera da ogni impedimento.

Tale questione è veramente di troppo astratta, poichè non determina il tempo in cui esistesse questo impedimento del passaggio con carro e buoi, nè il carico ordinario od eccedente del carro

Digitized by Google

di fieno, per cui nel primo caso potrebbe il proprietario del fondo serviente aver acquistato un possessorio esclusivo del passaggio, nella qual circostanza non resterebbe al proprietario del fondo dominante che il diritto di promuovergli la causa in petitorio, onde obbligarlo a tagliare detti rami, e nel secondo caso potrebbe aver ragione il proprietario del fondo serviente di opporre che non sono i rami delli suoi alberi che gli impediscono il passaggio, ma lo straordinario voluminoso carico del carro che deve limitarsi all' ordinario metodo usato.

Ma io non voglio curarmi di censurare queste innavertenze, e suppongo che il proprietario del fondo serviente non abbia acquistato alcun possessorio dalla legge determinato, e che il carico sia ordinario secondo i metodi usati.

In tale caso sarà lecito al proprietario del fondo dominante nella questione sottoposta di far tagliare i rami degli alberi laterali del proprietario serviente di puro suo arbitrio?

Digitized by Google

Qui occorre di distinguere con fredda ragione il caso, in cui il proprietario del fondo serviente avesse frapposto o volesse frapporre un muro, un argine, una fossa, o una siepe che ne impedisce il passaggio come in questo caso la siepe N. 2. ed in tal caso potrei accordar anch' io = che *vim vi repellere licet* = ma se i rami degli alberi si sono estesi per la produttrice natura in modo che ne impedissero il passaggio senza colpa del possessore del fondo serviente, come dovrà esser lecito al proprietario dominante di rescinderli di propria autorità!

Dunque convien concretare la soluzione del quesito, che non solo può il dominante far tagliare d' arbitrio i rami degli alberi del serviente, ponendo mano di fatto nelle sue proprietà anche col pregiudicare le dette piante nelle sue produzioni, ma dovrà ricorrere ai tribunali competenti per obbligarlo a tagliarli di maniera che gli resti libero l' ordinario passaggio da lui goduto per diritto di servitù.

Digitized by Google

Questa, per mio sentimento, credo che debba essere la vera soluzione della questione proposta a dilucidazione dell' importante materia.

Digitized by Google

§. 473.

Se il diritto di servitù è congiunto col possesso d'un fondo, per più comodo e più vantaggioso uso di esso si ha una servitù prediale. In diverso caso la servitù è personale.

FIGURA II.

Se le acque della fontana N.° 3 del proprietario C. servono ad adacquare le ortaglie e prati N.° 4 dei proprietarj D E, la servitù è prediale; ma se, o per titolo o per prescrizione non potessero gli abitanti di dette borgate che servirsene per loro semplice uso personale, la servitù sarebbe puramente personale.

Nel diritto comune furono sanzionati gli stessi principj. Istitut. Lib. II. Tit. III. §. 3. = *ideo autem hæ servitutes prædiorum appellantur, quoniam sine prædiis constitui non possunt. Nemo enim potest servitutem adquirere urbani vel rustici prædii nisi qui habet pre-*

Digitized by Google

dium, nec quisquam debere nisi qui prædium habet.

Il codice Italiano cessato non ammette le servitù personali, nè conseguentemente può esser conforme al Codice vigente Austriaco, ne al diritto comune, poichè dal titolo servitù ha separato l'uso, l'usufrutto e l'abitazione.

Al contrario i Romani ritennero l'uso, l'usufrutto e l'abitazione sotto il titolo delle servitù come nella Legge I dei ff. = *Servitutes autem personarum sunt ut usus et usufructus aut verum etc.*, e *nel* Tit. V, §. 6 delle Istituzioni di Giustiniano = *Hæc de servitutibus et usufructu et usu et habitatione dixisse sufficiat.* E perciò confusero il nome di servitù propriamente dette personali, come erano quelle sopra i schiavi ritenuti per proprietà particolari, il che si vede nel Lib. I delle Istituz. T. III, §. 2: *Servitus autem est costitutio juris Gentium qua quis dominio alieno contra naturam subiicitur.* Il celebre Cipolla (onore della mia patria) riportà, citando la L. 4,

Digitized by Google

§. 1 *de statu hominum* e le istituzioni *de jure personarum*, la detta definizione delle servitù personali, che ci ricorda la barbarie de' que' tempi; ma l' usufrutto, l' uso e l' abitazione alli Capi IV, V, VI del suo trattato, sono posti da esso nella classe delle servitù miste e non personali soltanto. Questa sua opinione è ragionevolissima, poichè la persona che gode d' uno speciale diritto o di attinger acqua alla fontana del vicino per suo uso particolare o di passaggio sul fondo altrui, e simili, non potendo separare l' uso di lui personale sopra d' un fondo dal fondo medesimo, e per conseguenza comprendendo questa servitù persona, e fondo deve chiamarsi ragionevolmente servitù mista. Al contrario il Pecchio nella sua Questione VI del suo primo Tomo, sostiene che questo termine misto è *ignoto ai juriscolsulti*. = *Si volumus attendere juris dispositionem inveniemus hunc terminum mixtum ignotum fuisse juris Prudentibus nam duo genera tantum servitutum posuerunt ut*

Digitized by Google

in L. 2 ff. *de Servit. videlicet quando dixit servitutes aut personarum sunt ut usufructus aut rerum ut servitutes rusticorum prædiorum et urbanorum.*

È d'uopo poi di osservare che i Romani non aveano distinte le servitù, come nel cessato Codice all' articolo 639. Ma che per altro in generale similmente le denominavano.

I Statuti di Milano aveano già stabiliti gli stessi principj del Codice vigente Austriaco, perchè fanno derivare le servitù da tre fonti unicamente = *Servitus tribus modis acquiritur pacto, ultima voluntate, et prescriptione.* Tomo II, pag. 101, *tergo rubrica generalis de servitutibus*, ed un quarto modo per *sententiam.*

Nell' edizione Visaj veggo alla pagina 7 la questione se possa il proprietario d' una sorgente impedire che l' acqua defluisca in una fontana ad uso degli abitanti dei villaggi circonvicini, e rivolgerne il corso a beneficio d' altri suoi fondi inferiori?

Lo scrittore del sig. editore Visaj

che non manca d'avvedutezza e di zelo per prestarsi a favorire la speculazione del suo Tipografo, sostiene che trattandosi del bene pubblico pel servigio degli abitanti de' villaggi, per di cui uso deve scorrere l'acqua nella fontana N.° 3, non abbia la facoltà di deviare il corso delle acque destinate a somministrare l'occorrente loro fluizione nella fontana medesima a benefizio degli abitanti dei detti villaggi, ed appoggia la sua decisione ad alcuni generali paragrafi del Codice vigente, che per mio avviso, non hanno alcuna immediata relazione colla introdotta quistione.

Nel proposto caso non si tratta di poter servirsi d'un fondo privato per pubblico benefizio, ma d'un diritto di servitù che può avere un privato sopra i fondi dell'altro privato; conseguentemente egli con fallace raziocinio appoggia ad un principio di pubblico bene ciò che solo appartiene all'interesse rispettivo tra proprietarj privati e non mai applicabile al caso in questione.

Crede perciò il vero autore delle Servitù prediali, ridotte alla pratica coi rami incisi che pubblicò la sua prima edizione coi Tipi Bettoni in Brescia dell' anno 1808, de' quali rami si è servito il sig. Visaj, di poter osservare, che se la proposta quistione non versa che tra privato e privato, debba decidersi non con principj governativi di pubblico bene, ma con quelli della Giustizia che regolano i diritti degli uomini: e perciò sostiene erronea la contraria opinione desunta da estranei principj, e crede costantemente, che qualora gli abitanti delle vicine borgate abbiano uno dei titoli dalla Legge stabiliti pel godimento delle acque della fontana sunominata, non ne possano esser privati, essendo per essi un diritto di servitù a carico del proprietario della sorgente, e a di loro particolar benefizio.

La nota poi che vi soggiunge N.° 1 mi sembra molto più erronea della stessa sua decisione egli dice = il « motivo per il quale il lungo uso

Digitized by Google

« delle acque non induce per se stesso
« presunzione alcuna di servitù, è di-
« pendente dalla natura del fluido,
« che scorrendo al basso per Legge
« di gravità esclude la pascienza nel
« padrone delle acque suddette ch' è
« un necessario requisito all' acquisto
« della servitù.

Tosto che detto sig. Scrittore ha proposto la questione = se possa il proprietario della sorgente impedire la defluizione delle acque a benefizio delle inferiori borgate e rivolgerne il corso ad altri particolari suoi usi, come può dire che il lungo uso delle acque non induce presunzione di servitù, per essere dipendente dalla natura del fluido che scorrendo al basso per Legge di gravità esclude la pascienza nel padrone delle acque suddette ch' è un necessario requisito all' acquisto della servitù?

Prima di tutto la servitù non si presume, ed anzi al contrario si presume sempre la libertà del fondo. = *Servitus in dubio non præsumitur, sed quælibet res libera præsumitur* = *L. Quominus ff. de Flumin.*

Secondariamente come può introdurre questa sua filosofica deduzione, quando trovasi in contradizione colla medesima da lui proposta questione, che accorda al proprietario dell' acque di poter sospendere il solito corso e convertirle a' suoi usi, salvo ciò che fosse di giustizia per le inferiori borgate; cosicchè se desso proprietario può divertirle, non vi entra più il ragionamento che si escluda la servitù, atteso il necessario moto della legge di gravità, mentre dipende dalla volontà del padrone delle acque l' impedirne il loro corso prima che le borgate, in mancanza di titolo, ne avessero acquistato il diritto per prescrizione, uno dei mezzi di acquistare le servitù pel Codice vigente.

Altra questione propone alla pagina 8, se il proprietario C (nella nostra figura) della sorgente N.° 3. ha perennemente somministrata l' acqua agli abitanti D E, possa rettifilare l'alveo dell' acqua suddetta.

». Il rettifilo dell' alveo in discorso

Digitized by Google

« (dic' egli) allora soltanto può ope-
« rarsi dal proprietario C della Fon-
« tana N.° 3 che dagli abitanti e pro-
« prietarj D E non venga sofferto alcun
« danno. Se i medesimi, a causa della
« nuova direzione delle acque (sog-
« giunge) avessero queste a ricevere
« in modo più gravoso, ovvero detta
« nuova direzione recasse pregiudizio
« ai loro beni, non evvi dubbio che
« potrebbero impedire al proprietario
« C il rettifilo in discorso, ed obbli-
« garlo ad osservare il solito anda-
« mento.

Se è vero il principio, che la servitù è un peso d' un fondo a beneficio d' un altro fondo, sarà vero altresì che essendo il proprietario del fondo dominante quello che gode tale beneficio, avrà sempre diritto di esigere che non sia diminuito o cambiato in suo pregiudizio, e conseguentemente che non sia posta mano dal proprietario del fondo serviente nel solito alveo, per cui defluiscono le acque nella fontana N.° 3 a beneficio degli indicati

Digitized by Google

proprietarj D E; giacchè essendo la servitù una diminuzione di proprietà a carico del fondo serviente, questa diminuzione forma parte della proprietà del fondo dominante, e per conseguenza non potrà essere tocca senza la di lui intelligenza e il di lui consenso, molto più che da un rettifilo dell' alveo non si può prevedere quali effetti ne possano emergere, come quello certamente che rendendone il corso sollecito e precipitoso, non può far a meno di trascinarsi dietro terra e immondizie che rendano più torbida ed insalubre l'acqua in pregiudizio degli aventi diritto di servitù, cioè di servirsene anche ai loro usi domestici, e sarebbe un avventurare i diritti dei proprietarj dei fondi dominanti, nel lasciar loro un'azione di reclamo, dopo sofferto il pregiudizio per accordar al serviente un diritto sulla proprietà non più sua, perchè si considera nella parte della servitù come alienata.

Non si potrà dunque alterare il sito ed il corso dell' alveo senza il consenso

Digitized by Google

dei proprietarj dei fondi dominanti: perciò anche questa opinione la credo equivoca.

Altra questione ancora introduce, che viene da esso risolta coi principj della precedente, ma in cui parmi molto più erronea la di lui soluzione.

Pone in questione, se il proprietario del fondo serviente, possa far prendere alle acque della sua fontana una diversa direzione, in modo però che non abbiano a diminuirsi, nè a pregiudicare l'uso giornaliero degli aventi diritto al loro godimento.

Cerca di appoggiarla al principio, che ogni proprietario è l'arbitro del modo di disporre del suo fondo, purchè lo faccia = *non animo vicino nocendi sed suum agrum meliorem facendi* = e da ciò ne deduce, che potrebbe il proprietario del fondo serviente far prendere alle acque, che cadono nella sua fontana N.° 3 un diverso giro.

I ragionamenti accennati nella precedente questione servono di soluzione

anche a questa, ma oltrecchè egli confessa che potrà farlo = *Non animo vicino nocendi* = devesi ritenere che per tentare di ledere i diritti altrui, non basta il dire di non averne avuto l'intenzione, ma devesi ricorrere agli effetti di fatto, senza lasciar precedere la lesione di questi diritti, e porre i proprietarj dei fondi dominanti nell'angustia di temere ogni giorno dei pregiudizj, o per mancanza di acqua, dispersa col mezzo di simile combiamento fra i beni del fondo serviente, o perchè resa inservibile agli usi loro domestici, intorbidita e malsana. Conseguentemente, se non può rettifilare l'alveo, molto meno potrà diverger le acque a particolari suoi usi. Nè sarà mai giusto, che l'avente un diritto di servitù, abbia ad essere esposto prima a perderlo o lasciarlo pregiudicare, per poscia esercitare un'azione onde ricuperarlo.

Tali principj, contrarj alla giurisprudenza de' secoli, potrebbero essere atti a formare delle legislazioni, ma non

mai per eseguire la Legge già sanzionata.

È bensì vero che la difusione delle acque molto influisce all' agricoltura, e che può interessare i politici riguardi. Ma per questi non si potrà mai ferire un diritto privato di servitù, posseduto con titolo dal proprietario del fondo dominante, o per innaffiare i proprj terreni o per altri usi domestici, o pei bisogni de' suoi coloni e lavoratori e loro bestie che servono alla coltura dei fondi. Anzi, ponendosi in bilancia i benefizj dell' uno coi danni dell' altro, non si può calcolarne la preponderanza, se non in vista dell' accrescimento dell' agricoltura e dei vantaggi che trar ne potrebbe il proprietario del fondo serviente, col divergere parte delle sue acque a benefizio de' suoi terreni, in confronto della mancanza di queste nel solito loro corso all' irrigazione de' fondi o agli usi del proprietario dominante; il che sempre esigerebbe il concorso di ambedue le parti, senza l'influenza

Digitized by Google

delle autorità politiche che in altri casi di pubblico bene, ma non diritti privati potrebbero averne ingerenza.

Insomma la Legge positiva, che non contempla oggetti politici, ma di giustizia, è la sola dominatrice sui privati diritti dei cittadini, ed a questa noi, che non siamo che gli esecutori, tanto in questo che in altri casi dobbiamo attenersi.

Il *Codice* passato, dove non provvedeva positivamente, si riportava agli usi e alle consuetudini dei paesi. Ma il vigente non lascia simile arbitrio, forse perchè nel momento di farci degni del Codice universale, non furono contemplati i bisogni di questi paesi doviziosi di acque, per cui esigevano qualche aggiunta di provvedimento, ciò che non occorreva in luoghi aridi e montuosi, a' quali era molto bene applicato il Codice nel suo nascere; nel qual tempo questi paesi non erano soggetti all'impero Austriaco. L'esperienza ci farà conoscere i nostri più vicini bisogni. I giudizj dei Tribunali

Digitized by Google

civili potranno in qualche modo compensarci in ciò a cui quella Legge, fatta molto tempo prima, non era possibile che provvedesse, e le saggie opinioni di qualche onesto scrittore potranno somministrare de' lumi nella grave materia.

L' imperatore Giustiniano, che conobbe che una legge non poteva provvedere a tutti i casi possibili: così sanzionò = *Denique et incomodum visum Justiniano qui jure consultorum sententias hinc inde decerptas in pondectus recepit corpusque conficiendum curavit aliquando, non optime coherens quippe et membris sibi dissimilibus compositum*, ed in tal maniera perfezionò il di lui Codice, colle decisioni dei giureconsulti, formando il corpo di Leggi chiamate le Pandette.

Digitized by Google

§. 474.

Le servitù prediali suppongono due possessori di fondi all' uno de' quali appartenga come obbligato il fondo serviente, e all' altro spetti come avente il diritto, il fondo dominante. Il fondo dominante o è distinato all' economia rurale o ad altro uso. Le Servitù si dividono quindi in rustiche ed urbane.

La stessa definizione delle servitù prediali, contenuta nel precedente paragrafo 472. basterebbe a far conoscere questa seconda distinzione in servienti e dominanti, e ne offre l' esempio cadauna figura incisa, in cui trovasi uno scolo di acque, un passaggio sul fondo altrui, un prospetto sullo spazio d' aria del vicino, che ci indica il proprietario del fondo dominante, in quello che gode il diritto, e nell' altro che soffre tali servitù, il proprietario del fondo serviente, il quale deve tollerarle, coll' ommettere di far quei ripari che potrebbero sollevarlo dalla servitù.

Digitized by Google

Ma queste distinzioni in fondo serviente e dominante, in urbane e rustiche, sono dimostrate dalla figura seguente.

FIGURA III.

La borgata del fondo F, che ha il diritto del passaggio pei cancelli N.° 5 sul fondo N.° 6 del suo vicino H, per portarsi sulla pubblica strada N.° 7 (dei quali ha le chiavi) è dominante, e questo si chiama il serviente. Così pure il diritto di servitù, che la prima gode ad uso de' suoi terreni è servitù rustica, e quella del prospetto che ha il proprietario G sopra l'ortaglia del proprietario H, si dice urbana, perchè destinata ad uso domestico.

Il diritto romano sanzionò li stessi principj. = *Prædiorum urbanorum servitutes sunt hæ quæ edificiis inhærent; ideo urbanorum prædiorum dictæ quoniam edificia omnia urbana prædia appellamus etsi in villa edificata sint. Istit.* L. II. Tom. III. §. 1 e 2 =

Digitized by Google

inter rusticorum prædiorum Servitutes quidam computari recte putant: acquæ haustum: pecoris ad acquam adpulsum jus pascendi, calcis coquendæ, arenæ fodiendæ: oltre quanto trovasi nei ff. Lib. VIII, Tit. III.

Il Codice Italiano cessato non diversifica punto nella seconda distinzione di fondo serviente e fondo dominante: anzi esso pure definisce all'Art. 637 la Servitù = essere un carico imposto « sopra un fondo, ch'è il serviente, per « uso ed utilità dell'altro fondo ap- « partenente ad altro proprietario, ch'è « il fondo dominante » che poi è lo stesso che dire soffrire od ommettere qualche cosa per parte del primo in vantaggio d'un altro.

Tali denominazioni sono di natura delle servitù prediali, ed è inutile l'osservare che in tutto il titolo che risguarda queste servitù, si ritengono dal diritto comune le stesse massime, sopra le quali furono modellati gli altri due Codici.

Anche nella terza distinzione sono

Digitized by Google

conformi il Codice cessato Italiano ed il vigente Austriaco, poichè il primo chiama servitù urbana quella stabilita per uso delle fabbriche, e per rustica quella stabilita per uso dei terreni: il secondo la denomina urbana, quando è destinata ad uso domestico, che trae l'etimologia dalla parola latina *Domus*: e rustica quando ad altri usi è destinata, cioè dei terreni, mentre abbiamo veduto, che per costituire una servitù prediale vi vuole un fondo, una casa od altro edificio, od un fondo coltivabile ad agricoltura, come dice il Cipolla al Capo II del suo Trattato = *Realis dicitur illa quae debetur a re rei sicut est servitus urbana et rustica, quia non debetur personae.*

Il Codice poi cessato conteneva moltiplici altre distinzioni di servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti, continue apparenti, continue non apparenti, ed altre già comprese pure implicitamente nel Codice attuale, benchè più semplice e meno amplificato, partendo tutte dalla natura delle servitù.

Digitized by Google

Li statuti di Milano nella sunominata rubrica generale *de servitutibus*, ritengono pure la distinzione di servitù urbane e rustiche — *Statutum loquens de servitute sive urbana sive rustica ligat forensem.*

Nell' edizione Visaj alla pagina 57 trovasi la seguente questione, relativa alla suddetta terza figura. Se il proprietario F avendo convenuto per abbreviare la condotta de' carri e buoi dal di lui podere alla strada pubblica il passaggio mediante i cancelli N.° 5 sul fondo del suo vicino G, N.° 6 che mette tanto su detta strada pubblica N.° 7 quanto alla vicina borgata H, venendo per fatto del Sovrano traslocata la detta strada in distanza tale, che il possessore F potrebbe con più brevità arrivarvi, praticando la strada privata che circonda il di lui fondo possa sostenere di continuare il passaggio pei cancelli N.° 5, e pel fondo N.° 6 del suo vicino C giusta la seguita convenzione; ed al contrario, se il possessore del fondo serviente abbia diritto di far cessare la servitù.

Digitized by Google

Il suo opinante accenna alcune autorità de' classici autori, come il Cipolla ed altri, che all' appoggio della L. 5 ff. *de servit. præd. rust.* sostengono = che, scomparendo il bisogno « d' una servitù, scomparisce anche il « diritto di esercitarla, per la ragione « che cessa il fondamento, per il quale « è stata formata = *finita causa concessionis finitur ipsa concessio.* = Dice inoltre che il Domat ed altri molti pretendono al contrario, sul fondamento della L. 19 ff. *de Servitutibus*, che quantunque resa inutile e non più necessaria al possessore dominante a vantaggio del suo fondo stipulata, possa non solo essere conservata, ma ben anche acquistarsi. *Ei fundo quem quis vendat servitutem imponi, etsi non utilis sit posse existimo: veluti si aquam alicui ducere non expediret, nihilominus constitui ea servitus possit: quæ nam enim habere possumus, quamvis ea nobis utilia non sunt.*

Non ragiona male il detto suo opi-

nante, ma sembrami, che la decisione debba farsi partire da altri principj.

Prima di tutto l'appoggio della L. 5 a cui si appiglia il Cipolla = *finita causa concessionis finitur ipsa concessio* = dimostra ch'egli intese di parlare d'un semplice precario, che cessa secondo i patti del precario medesimo, e perciò anche indipendentemente del fatto di principe; e d'altronde il Domat sul fondamento dell'altra L. 19 di convenzioni che sono formali contratti bilaterali, che devono eseguirsi quando non sono in contravenzione delle Leggi politiche e di moralità di costumi, conseguentemente con ragione devesi seguire la sua decisione della continuazione di tale diritto di servitù; come al contrario sarebbe egualmente sana l'opinione del Cipolla, che dovesse cessare, qualora fosse un semplice precario accordato finchè altra strada non avesse il proprietario dominante.

Ma qui giova osservare sulla figura a dilucidazione dell'introdotta astratta

Digitized by Google

questione, che il fatto non è vero, cioè che il proprietario H possa abbreviare la strada (come si vede a colpo d'occhio) praticando la via privata che circonda il di lui fondo per portarsi alla strada pubblica, e secondariamente, che il convenuto passaggio non comprende il solo diritto di portarsi alla pubblica strada con carri e bovi, ma anche alla vicina borgata N.° 9, cosicchè l'astratta questione non può aver luogo nel caso proposto, poichè anzi conviene conchiudere che in nessuna maniera la costruzione della nuova strada potrebbe turbare il diritto di servitù, acquistato dal proprietario del fondo dominante per convenzione.

Digitized by Google

§. 475.

Le Servitù urbane sono ordinariamente:
1.° Il diritto di porre un peso del proprio edifizio sopra quello dell' altro.

FIGURA IV.

Essendo il muro N.° 8 di ragione del proprietario I, ed avendo il diritto il vicino K a titolo di servitù di porre il peso della sua fabbrica sopra detto muro del suo conterminante, potrà farne l' alzamento N.° 9

Il diritto romano sanzionava consimili servitù e nel lib. VIII tit. II si esprimeva così = *Item urbanorum prædiorum servitutes sunt ut vicinus onera vicini sustineat: ut in parietis ejus liceat vicino tignum immettere, ut stillicidium vel flumen recipiat quis in ædes suas, vel in aream vel in cloacam, ne altius quis tollat ædes suas, ne luminibus vicini officiat ed altre.*

Il Codice cessato Italiano ritiene que-

Digitized by Google

ste ed altre simili servitù urbane, ma prescrive alcune regole di pagamento e compensazioni a favore del proprietario della fabbrica o muro, su cui l' altro vicino vuol porre il peso della sua; ed altre regole di limitazione sull' immissione ed incastro delle travi, come pure l' obbligo di porvi invetriate fisse ed inferriate con cancelli di determinata larghezza sull'apertura de' fori o finestre, che si aprissero ad oggetto di luce o prospetto, e parimenti relativamente allo stillicidio, scolo e passaggio di acque sul fondo altrui, come si vedrà nelle successive figure. L. 2 ff. *de servitù præd. rust. Istit.* §. 1 *de Servitut. præd.*

Lo scrittore del sig. Tipografo Visaj alla pagina 16 commise alcuni equivoci di fatto sul riconoscimento occulare di questa figura che sotto il cessato Codice era la figura XXXII, suppomendo che il proprietario, che eresse l'alzata del muro, l'avesse fatta unicamente sulla sua metà perchè nella medesima figura si era posto come muro comune, quando

esso ha fabbricato sopra l'intiero muro, e conseguentemente erronee risultano le sue teorie, non analoghe nè alla vecchia figura, nè al Codice vigente, dovendosi rimarcare che può essere comune divisorio ed anche di esclusiva proprietà d' uno dei conterminanti, benchè divida la sua proprietà da quella dell' altro suo vicino.

Altra questione ha introdotto. Se in detto alzato muro N.° 9, possa il proprietario I aprire una finestra, pag. 23.

Anche in questa parmi che detto scrittore del sig. Visaj siasi ingannato.

Egli appoggia alla dottrina del Cipolla, classico autore che accorda la facoltà al proprietario I, di poter aprire una finestra nella parte di muro nuovamente alzata; ma soggiunge che il proprietario K potrebbe rialzare altro muro dalla sua parte, che rendesse inocua la detta finestra, e sostiene non essere in ciò contrario il Codice universale Civile, il quale accordando al consorte d' un muro comune di usare dalla parte sua sino al punto di mezzo

Digitized by Google

della sua metà implicitamente, accorda il diritto di aprire la finestra in discorso.

Col riportare l'opinione del Cipolla non s'accorge il sig. Scrittore del Visaj ch'è lo stesso che dire, che non deve aprire la finestra, tosto che il vicino può otturarla coll'alzamento di altro muro, giacchè non sarebbe che un assurdo il permettere l'apertura, ed il permetterne l'otturazione.

Ma noi siamo nella situazione di eseguire la vigente Legge, e senza che si perdiamo in astratte osservazioni, ci basti di riflettere che appunto perchè il Codice universale accorda al consorte d'un muro comune di usare dalla parte sua, sino al punto di mezzo della sua metà, non solo implicitamente non gli accorda di aprire la finestra di cui si tratta, ma gli esclude anzi il diritto di farlo, restringendo la sua facoltà di non poter internarsi nell'altra metà di muro di spettanza del suo vicino.

Una terza questione s'introduce nel-

Digitized by Google

l' edizione Visaj alla pagina 24. Se, come per l' articolo 660 del Codice Italiano cessato, il proprietario del fondo conterminante poteva obbligare l' altro a vendergli la metà dell' eretto alzamento, fatto sopra il muro comune, possa venire esercitato un tale diritto anche sotto l' impero del vegliante Codice Austriaco, e si pretende di sostenerne l' affirmativa colle seguenti argomenti.

« Dice il di lui scrittore che pel detto
« articolo del cessato Codice, era lecito
« al vicino di acquistare la comunione
« dell' alzamento fatto dall'altro vicino
« sopra il muro comune, pagando la
« metà della spesa, e il valore della metà
« del suolo che fosse stato occupato per
« l' eccedente grossezza, e che egli o-
« pina che anche sotto il presente regi-
« me possa obbligare il vicino che lo ha
« inalzato a vendergli la metà contro il
« pagamento della metà spesa e metà
« suolo su cui l'avesse eretto per ingros-
« sarlo. Indi aggiunge nel suo ragiona-
« mento: che mentre finisce il diritto

« d'ogni proprietario dove incomincia il « pregiudizio del suo vicino per la massima salutare del §. 855 che concede « al Consorte di usare dalla sua parte « del muro comune fino alla metà grossezza limita l' esercizio di simile facolta al punto di non impedire al vicino l'uso della sua porzione » ed inoltre soggiunge altri principj, tratti da casi astratti, dedotti da altri due §§. 829 e 364, per cui egli conclude che anche pel Codice Austriaco compete al proprietario vicino di obbligare l' altro che fece l'alzamento del muro a vendergli la metà.

Prescindendo da tutti questi ragiomenti ed estranee deduzioni, la questione è chiaramente decisa; col solo riflettere che pel cessato Codice Italiano poteva il vicino obbligare l'altro vicino a vendergli la metà del muro inalzato e suolo occupato, al cui inalzamento non poteva far opposizione; e che per l'attuale Codice, che ciò non permette, (poichè non parla che delle servitù legittimamente acquistate) potrà

Digitized by Google

bene il vicino opporsi ne' modi regolari per impedire il nuovo alzamento, e le altre novità che si volessero fare in suo pregiudizio nell' alzata medesima, ma non mai pretendere di obbligare il vicino a vendergli la metà muro contro la sua volontà.

Anzi, per sempre più far conoscere che devonsi ben riflettere le altrui opinioni ponendole sotto l' esame della più fredda ragione, aggiungo una quarta questione introdotta pure dal sig. Legale del Tipografo Visaj che trovasi nella stessa pag. 23 egualmente erronea.

Con questa egli propone sulla vecchia mia figura N.° XXXII, se esistendo sul confine di due fondi un muro divisorio, possa un vicino impedire all' altro comproprietario conterminante l'alzamento su detto muro comune, e si esprime così = Ho già detto, scio-
« gliendo la questione N.° 22, che ogni
« proprietario può alzare il muro co-
« mune usando i debiti ripari e facendo
« le opere necesarie a sostenere l'alzata;

« nel caso attuale io mi confermo
« tanto più in questa opinione, in
« quanto che l'aizamento del muro
« divisorio fu fatto nella parte di
« muro del proprietario che lo eresse.
« Quindi, potendo ogni consorte dalla
« parte sua usare del muro comune
« fino alla metà della grossezza, ed
« essendosi questi contenuto appunto
« entro i limiti di simile facoltà, ne
« segue che il vicino non ha diritto
« d'impedirgli il ripetuto alzamento. »

Ma siccome il Codice vigente non permette che un vicino possa alzare il muro comune senza il consenso dell'altro vicino conterminante, come fu giudicato nella infra riportata decisione del supremo Tribunale di Revisione, così sarà sempre arbitraria la detta sua opinione, e non servirà che a confondere il Codice vigente col Codice cessato Italiano.

Egli è certo per massima legale che = *quod lex non dicit, nec nos dicere debemus*. Se dunque la legge vigente non conosce questi diritti di servitù,

Digitized by Google

ch' erano sanzionati dal Codice cessato, come si potrà formare delle questioni, appoggiate ai cessati principj, quando dobbiamo eseguire la legge vigente, che non ammette altre servitù prediali, che quelle che derivano dai quattro modi da essa prescritti per costituirle. Vi sarà un contratto, vi sarà un testamento, vi sarà una sentenza, in cui sia convenuto, ordinato, o giudicato, che un muro divisorio comune tra due vicini, possa da uno di questi essere alzato, possa aprirvi anche delle finestre per aver luce, aria e prospetto; allora questi avrà il diritto di farlo, e l'altro vicino non potrà impedirglielo Ma se da tali fonti non deriva il di lui diritto, non potrà alzar il muro, non potrà aprir finestre, e solo avrà l'arbitrio di fare le operazioni in via di eccezione, permesse fino alla metà del muro divisorio comune esistente pel §. 855.

A maggiore suo convincimento unisco la difinitiva decisione del supremo Senato di Verona, che conferma la sentenza dei Tribunali di prima Istanza,

Digitized by Google

analoga al mio subordinato parere, che ha deciso la massima nell'indentico caso dell' alzamento de' muri divisorj comuni, contro l' opinione del detto Scrittore; e li relativi motivi della Sentenza di prima Istanza appoggiati ai §§. del Codice universale vigente.

Digitized by Google

SENTENZA

Dell' inclito Tribunale di prima Istanza in Milano, confermata dall' Aulico Tribunale superiore di Revisione, residente in Verona, colla quale venne fissata la massima, che non possono rialzarsi i muri divisorj comuni, senza l' assenso del comproprietario.

NELLA causa vertente tra Don Benigno Bossi, la tutrice ed il contutore de' minori Bossi attori; e Don Siro Cattaneo reo convenuto, sul punto che non potesse il convenuto innalzare il muro divisorio tra il cortile degli attori, e la casa di esso R. C. posta nella piazza di S. Maria Valle.

Il Tribunale di prima istanza civile in Milano, con sentenza 11 Luglio 1820, N.° 7705, pronunziò a termini della petizione degli attori.

Detta Sentenza fu riformata dall' I. R. Tribunale d' Appello con sua Sentenza del 7 Novembre 1820, N.° 8213;

Digitized by Google

ma posta la causa in grado di Revisione S. M. con Aulica decisione 21 Marzo 1821, N.° 567, ha confermata la sentenza del detto Tribunale di prima Istanza.

Motivi di detta Sentenza.

Non possono applicarsi alla vertenza le precedenti Leggi, ma le sole disposizioni dell'attuale Codice civile universale, poichè se li diritti maggiori, concessi dalle medesime al condominio non realizzati coll' esecuzione non si possono al presente considerare come diritti acquistati, ma come una facoltà data dalla Legge di allora, e legalmente tolta dalla sopravenuta legislazione.

Per tale principio, nè l' innalzamento seguito nel 1814, nè le altre espresse o tacite concessioni, rispettivamente fattesi dalle parti, possono influire nella causa presente, giacchè essendo quelle avvenute soltanto sotto la cessata legislazione, aveano perciò dipenduto da obbliglri e diritti che ora più non esistono.

Digitized by Google

Ritenuto, che ogni muro divisorio è comune, finchè non consti del contrario, §§. 854, 857 del Codice universale, che essendo le parti d'accordo sulla qualità di muro divisorio attribuito a quello in discorso, toccherebbe il carico della prova in contrario a quella parte, che contro la presunzione stabilita dalla Legge, pretendesse essere il muro medesimo in tutto od in parte di sua particolare proprietà.

Ritenuto che la parte Cattaneo, cui incumberebbe un tale peso, perchè ha spiegata una tale pretesa, non dimostrò nè col mezzo de' documenti, nè in altro modo, nè direttamente, nè indirettamente la proprietà esclusiva del muro divisorio nella parte superiore alli rispettivi appoggi delle parti.

Ritenuto, che neppure la perizia nella forma provocata dal Cattaneo era ammissibile, giacchè fu chiesta per conoscere se si verificano li dati materiali indicati dal §. 857 Codice universale, all' oggetto di determinare la proprietà esclusiva del muro divisorio;

Digitized by Google

questa perizia è riprovata dal Regolamento giudiziario, perchè con essa si rileverebbe la prova in modo inquisitorio e senza alcun dato per poterla ritenere influente, giacchè non si sa se esistano li segnali, al cui rilievo appunto e solamente doveva versare.

Ritenuto perciò, che il muro in questione è divisorio, che essendo divisorio e comune, nella cosa comune non si possono fare innovazioni, colle quali si disponga della porzione del consorte §. 828 del Codice suddetto, e che l'innalzamento del muro in questione colpisce anche la porzione che sul medesimo hanno gli attori Bossi: perciò si è giudicato come sopra.

N. 27395.

Motivi dell' I. R. Appello generale.

Prescindendo dall' inspezione su il muro conterminante la casa Bossi e Cattaneo, se sia comune fra le parti soltanto fino ai rispettivi appoggi, e

Digitized by Google

se tale essendo potesse competere al Cattaneo anche per titolo di proprietà la continuazione dell'alzata, giusta il comunicato disegno, il Tribunal d'Appello generale, nella disamina della causa ha ridotte le sue indagini alla questione prevalente a conoscere, cioè se al vicino competa di alzare il muro comune, giacchè in ogni ipotesi, meno favorevole al Cattaneo, divisorio e comune dovrebbe riguardarsi il muro di cui si tratta.

In questo esame il Tribunale d'Appello è divenuto nell'opinione affermativa, considerata non tanto la natura della cosa, ma ben anco il disposto della precedente ed attuale legislazione.

E posto il principio, che dal fatto come dalle convenzioni derivano i diritti e le obbligazioni, ha osservato, che dall'originaria destinazione del muro fosse determinato il tacito consenso dei vicini, sulle qualità di esso e sull'uso rispettivo del medesimo.

Diffatto quando viene eretto un muro divisorio fra due vicini, a comodo di

Digitized by Google

fabbrica o come parte integrante le loro case senza che sia stabilito alcun limite all' uso reciproco dello stesso muro, è certo che ciascun di essi accorda all' altro quel diritto che dimanda dalla natural di lui destinazione, qual è quello di servirsene in occasione di fabbrica per procurarsi anche un maggior comodo ed ampiezza nella propria abitazione cui inserve.

E questa persuasione nascente dal fatto e dalla natura della cosa, vieppiù rinvigorisce ed avvalora, parlando delle case di città e di quelle in specie di una città popolata, come Milano, ove il bisogno e l' abituale comodità, e modo di vivere degli abitanti, ha richiesto e richiede giornalmente l'ingrandimento e l'alzamento delle case.

Fu per questi riguardi che la precedente legislazione (e ne convengono anche i consorti Bossi) distinguendo i muri di cinta di semplice separazione delle case, corti, e giardini da quelli di fabbrica, permise mai sempre l' innalzamento di questi ultimi, solo cu-

Digitized by Google

randosi, com' era di dovere, di preservar da danno il vicino per l'uso del muro comune.

Premessi questi principj regolatori del caso, osservò in fatto che il muro dividente le case Bossi e Cattaneo, e sul quale questi intende di fare il controverso alzamento, è muro di fabbrica, e che fu eretto sotto l'influenza ed osservanza delle cessate Leggi; che quindi sul medesimo e per le opere da costruirsi anche nel supposto, che tutto fosse comune si acquistarono dai vicini quei diritti che scaturiscono dal fatto e dal tacito consenso: che questi diritti non possono venir meno od essere alterati dalla sopravvenuta Legislazione, se pure adottasse un diverso sistema, giacchè è tolto alla Legge ogni effetto retroattivo, nè potrebbe ritenersi applicabile senza apportare una grave e sostanziale immutazione nel diritto de' privati e nello stato de' possessori delle case, in onta ben anche della pubblica utilità che esige anzi che le abitazioni a comune vantaggio

Digitized by Google

siano aumentate: osservò indipendentemente dai rapporti di comunione, che li consorti Bossi non hanno alcuna ragione di servitù onde impedire a termini anche del §. 476 del Codice l'alzamento divisato dal Cattaneo, che quel qualunque pregiudizio che risentir potesse la casa Bossi nella luce, e nell' aria, non sarebbe calcolabile per togliere al vicino l'esercizio d'un proprio diritto, di quel diritto stesso che avrebbero potuto usare anche li consorti Bossi, se loro fosse piaciuto d'innalzare la propria casa.

Ma non solo pel diritto quesito dal Cattaneo, in tempo abile si trovò assistita la di lui domanda per l'alzamento della di lui casa, che anche in forza dell' attuale vigente Codice universale, si riconobbe, doversi tale alzamento accordare, giacchè nel §. 855 non sono già limitate le operazioni intorno al muro comune alle opere nel medesimo specificatamente indicate, ma è permesso e contemplato nella generica di lui ennunziativa ogni altro

Digitized by Google

lavoro che non apporta pericolo all'edifizio e non impedisce l' uso della sua porzione di muro. Ritenne perciò il Tribunale d' Appello non essere stata mente del Legislatore di vietare ad un vicino l' alzamento della propria casa, quando da detto lavoro non ne procedano le suddette conseguenze, delle quali non si ha fondamento da temere nel concreto caso pel risultato degli atti; ritenute anche le dichiarazioni analoghe del Cattaneo ed il principio generale ed astratto del §. 828, che deve conciliarsi colla facoltà accordata del successivo §. 855 che determina le ragioni de' consorti nella specialità del caso e che sarebbe in ogni ipotesi modificata della originaria destinazione della casa comune.

Che se volesse ritenersi non contemplata, nè dal latterale, nè dal senso della nuova Legge, la questione di cui si tratta, dovrebbe la medesima decidersi coi principj della ragione, avuto riguardo alle circostanze del caso, giusta la regola fondamentale sanzionata in

Digitized by Google

via di massima direttrice del Codice universale nel §. 7.° e questi principj per ogni riguardo come si è osservato assistono l' assunto del Cattaneo.

Ha quindi creduto il Tribunale d' Appello Generale che non procedesse l' ostativa dai consorti Bossi spiegata colla loro petizione 13 settembre 1819 e dichiarò per conseguenza facoltativo al Cattaneo d' innalzare il muro divisorio giusta il comunicato disegno sotto le cautele ordinate nella sentenza dal Cattaneo stesso assentite negli atti, e colle riserve dei diritti dei consorti Bossi anche per valersi della nuova alzata a termini di ragione.

Conformi all' originale

Sott. Verga *direttore della Spedizione.*

Ma nulla ostante questi motivi, fu da S. M. il Senato di Verona confermata la Sentenza di prima istanza con aulica decisione 21 Marzo 1821, N.° 567.

Digitized by Google

Ma siccome d'alcuni sig. associati sentii ad introdurre importante questione da me già accennata nel saggio teorico ed osservazioni preliminari poste in fronte, credo di mio dovere di non dipensarmi dal discuterla, come mi avvisai di fare con cenni più estesi a dilucidazione del caso che tanto interessa nella grave materia.

Questa versa sull'oggetto dei muri divisorj comuni: *cioè se i due vicini che hanno divisi i loro fondi da un muro tra loro comune abbiano un reciproco diritto dell' intiere proprietà del muro medesimo.* Alcuni sostengono sulla base del §. 825, e seguenti del Codice universale vigente, che quando la proprietà della stessa cosa o uno stesso diritto compete indivisamente a più persone, tutti gli azionisti a questa proprietà godono l' intiero diritto di comunione, finchè la cosa non sia tra loro divisa; ed applicando questa massima generale al caso speciale dei muri divisorj comuni, così ragionano.

Un muro che divide due fondi di due

proprietarj, quando non spetti ad uno di essi esclusivamente è comune, e appoggiano questo principio all'altro §. 854 che stabilisce che i solchi, le siepi, i muri che esistono tra fondi vicini si considerano come proprietà comune ammenochè non vi siano prove o contrassegni dal detto §. indicati, che dimostrassero il contrario: e perciò dicono essi che in conseguenza le due proprietà si compenetrarono promiscuamente di maniera che tutti e due i vicini sono padroni dell' intiero muro.

Se fossero veri questi ragionamenti, ne verrebbe che dunque cadauno dei comproprietarj potrebbe in detto muro far qualunque operazione e d' immettere travi fino alla totale grossezza, e di alzarlo a suo piacimento e di aprirvi finestre per aver aria, luce o prospetto: insomma di far tutto ciò che ha diritto un proprietario di poter fare sulla sua proprietà.

Ed in tal caso cosa potrebbe fare l' altro vicino che posseda lo stesso diritto di comproprietà? Ecco gli as-

Digitized by Google

surdi che necessariamente succeder dovrebbero. L'uno dei vicini immette delle travi, e l'altro anch'esso ve ne immette. L'uno v'incava un armadio e può, dietro questo principio, compenetrare pel tutto il muro, e l'altro può fare lo stesso, il primo può costruire un cammino, il secondo può dalla sua parte costruirvene un altro. Un vicino vuole innalzarlo ad uso di fabbrica per aver aria, luce, o prospetto, e l'altro non potendo fare lo stesso, necessariamente si oppone. Ecco l'assurdo! per cui conviene concludere che un tale diritto di comproprietà per reciproca compenetrazione delle due proprietà dei vicini non può verificarsi senza il rispettivo consenso di entrambi, come fu giudicato dal supremo Senato di Verona, colla riportata difinitiva sentenza in proposito di alzamento de' muri divisorj comuni.

Ciò faccio riflettere come discorso accademico. Ma si può forse allontanarsi con massime astratte e vaghe, da quanto fu dalla legge prescritto?

Digitized by Google

Tanto il Codice cessato, quanto il vigente, con maggiore maturità hanno già preveduto l' impossibilità di stabilire questa compenetrazione per gl' inconvenienti, e pericoli che succeder potevano da questo reciproco diritto di comproprietà, che avrebbe posto l' uno e l' altro dei vicini alla condizione di non essere sicuri nel loro domestico asilo, e di trovarsi sempre esposti ad un incendio, ed altri pericoli per l' imprudenza d' alcuno di essi o de' suoi famigliari.

È vero che il Codice cessato Italiano, fissando la massima che il muro divisorio comune debbasi intendere diviso per metà nella sua lunghezza, aveva prescritto molte cautele per la reciproca sicurezza dei due vicini, come nel prescrivere alcune misure di riparazioni, costruendo un cammino e simili; ma conviene render giustizia alla verità, che nell' altro caso in cui permetteva al vicino di tagliare le travi che avesse immesse nel muro comune oltre la metà del muro per immettervi

Digitized by Google

anch' esso le sue nel medesimo sito, lasciava appunto esposto il vicino nel caso d' incendio nella casa dell' altro, per cui il fuoco si poteva comunicare da una trave di questo alla trave della casa conterminante, quando pel vero il Codice vigente colli §§. 828, e 855 inibisce ai consorti di poter fare innovazioni nella cosa comune e provede ai pericoli de' latrocinj e di incendj, col proibire la costruzion dei cammini e gl' incavi ne' muri divisorj comuni e a tutto muro, e solo concede di poter farvi porte finte ed immettervi armadj fino alla metà muro, dove dalla parte opposta non ve ne siano.

Conviene dunque determinarsi a fissare il proprio parere, che tanto pel Codice cessato che per il vigente di S. M. è stabilita la massima di dividere i muri divisorj comuni per giusta metà nella loro lunghezza, benchè con qualche diversità di cautele, e che tale concorde principio fu raffermato definitivamente dal riferito giudizio del supremo Senato di Verona, per cui non possono

Digitized by Google

aver più luogo discorsi di compenetrazione delle due proprietà, e sarebbero sempre discorsi accademici in faccia al chiaro senso della legge e di una solenne definitiva decisione dell' I. R. Senato del supremo tribunal di giustizia, che ad onta dei sapienti motivati del seguito giudizio di riforma nell' I. R. tribunale d'Appello generale, giudicò con fermezza la massima, secondo specialmente i §§. 828, ed 855 che *non possono rialzarsi i muri divisorj comuni senza il consenso dei comproprietarj vicini*, e confermò la sentenza dell' I. R. tribunale di prima istanza, adottando i motivi all'appoggio de' quali ha ammesso tale principio.

Digitized by Google

§. 2.

D' immettere una trave o travicello nel muro altrui.

FIGURA V.

Essendo il muro N. 1 di ragione proprietaria del possessore del fondo L ed avendo il diritto il padrone del fondo M d' immettervi le travi N.° 2 della sua fabbrica potrà farlo in modo però di non ledere i diritti del suo vicino.

Il diritto romano ammetteva pure lo stesso principio = *ut parietis ejus liceat vicino tignum immittere.* Ma il Codice cessato Italiano, come accordava che il vicino potesse immettere le travi della sua fabbrica del muro alzato del suo conterminante sopra un muro comune ancorchè non ne avesse un titolo lo obbligava ad alcune compensazioni e limitazioni sull' immissione ed incastro delle travi, onde rendere

Digitized by Google

eguali con giustizia i rispettivi diritti: cioè obbligava il proprietario del fondo M a pagare al proprietario del muro N.° 1 la metà dell' alzata ed anche la metà del suo terreno, sopra cui per ingrossarlo lo avesse eretto, e quanto all' incastro delle travi non permetteva che potesse estendersi che fino alla metà grossezza del muro, onde lasciar luogo all' altro vicino d' immettervi anch' esso delle travi dalla sua parte, rendendogli paralleli in diritto.

Ma qui conviene osservare che il Codice Italiano cessato parlava di muro comune, e non di muro che fosse di esclusiva proprietà d' uno dei vicini.

Il Codice vigente Austriaco ammette in qualche modo, un analogo principio, ma non sull' alzamento di un muro comune, ma sulla metà del muro comune che esistesse, poichè pel §. 855 così fu sanzionato = ogni consorte può « dalla parte sua usare del muro co« mune fino alla metà della grossezza: « farvi anche porte finte, ed immet« tervi degli armadj, dove dalla parte

Digitized by Google

« opposta non ve ne siano. Non è però
« lecito l'esporre a pericolo l'edifizio
« col costruirvi cammino o focolare
« od altro lavoro, nè l'impedire in
« verun modo al vicino l'uso della
« sua porzione del muro. »

Queste disposizioni dell'uno e dell'altro Codice, sembra che lascino deserta la nobile questione, che accennai nel premesso saggio teorico, se debba considerarsi un muro comune come diviso nella sua lunghezza tra i due vicini, oppure che nel medesimo sieno compenetrate le due proprietà che ad essi vicini competono: ed infatti per discorso accademico (giacchè la legge debbe eseguirsi secondo il suo chiaro senso) si potrebbe osservare che un muro comune tra due vicini importa la comunione di tutto il muro, e non della metà muro, mentre cadauno di essi ha diritto sul muro intiero per la rispettiva sicurezza, e per mia subordinata opinione, quando non vi concorra il comune consenso, uno solo di essi non dovrebbe poter far novità dalla sua parte nel muro medesimo.

Digitized by Google

Anzi permettendo di farne fino alla metà muro, si viene a diminuire in pregiudizio dell' altro vicino per metà, la di lui sicurezza contemplata nell' origine dell' erezione di questo muro; ma tosto che la legge così determina, non possiamo dipartirsi dalle sue disposizioni, e dobbiamo conchiudere, che un muro comune devesi intendere per giusta metà di proprietà dei due confinanti.

Il Cipolla sostiene al contrario nel suo trattato de *Servit. Urban. Præd. cap.* 40, che *Murus communis dicitur dupliciter pro diviso et pro indiviso.*

Lo statuto di Milano del Carpani, Tomo II, è consono alle disposizioni del cessato Codice Italiano, poichè accorda il diritto al vicino di poter alzare il muro comune, ed all' altro conterminante di comperare la metà dell' alzato muro, e del suolo sopra cui fosse stato eretto per costruirlo ad una maggior grossezza, atta a sostenere il fabbricato, che si avvisò di fare il vicino, così si esprime lo statuto alla pag. 105

tergo Cap. CCCXXXV = *De volenti ædificare super muro communi.*

Si contingat adesse parietem seu murum communem inter domum alicujus, et domum vicini, liceat cuilibet ipsorum in eo et super eo infigere et ædificare ubi vero paries sit proprius unius tantum, pleno jure vel respectu utilis dominii juxta domum vicini pleni juris vel ut supra, quæ domus seu ædificium nullam debeat servitutem luminis domui dictæ parietis existentis juxta dictum ædificium possit ipse vicinus in dicto pariete infigere et superius ædificare invito domino dicti muri, ipso tamen solvente vel cum effectu parato solvere medietatem estimationis muri ipsius proprii vel ut supra, et eundi super quo ædificatus est murus ipse usque ad eam partem ad quam infigi vel ædificare voluerit etiam computato fundamento ipsius muri secundum æstimationem faciendam per æstimatorem Communis Mediolani partim confidentem vel unius tantum in contumaciam alterius, et hoc ubi ipse murus sit

Digitized by Google

sufficiens ad sustinenda onera utriusque ædificij judicio dicti æstimatoris ut supra.

Nell'Edizione Visaj trovo alla pagina 20 la Questione N. XXIX, in cui si propone = se il Padrone della Casa M volesse alzarla, e le travi N.° 2 immesse nel muro comune N.° 1 non fossero atte a sostenere l'alzamento, potrebbe sostituirvi altre travi di maggiore grossezza.

Tale questione adottata alla nuova figura, ma ch'è formata secondo la XXIX del Codice cessato Italiano, non può decidersi colle disposizioni del Codice vigente Austriaco, giacchè in quella si parlava di muro comune, ed in questa si parla d'un muro di proprietà del fondo L, per cui la decisione deriva da diversità de' principj. Perciò devo riflettere, che non può applicarsi la disposizione del Codice attuale e che partendo per questo i diritti di servitù da contratti, da testamenti, da sentenze e prescrizione legale, non è lecito di allontanarsi dai titoli

Digitized by Google

che possedesse il proprietario del fondo dominante, che fuori dei suoi titoli, non potrà mai per deduzione ridurre più gravosa la servitù in pregiudizio del fondo serviente alterandola sotto qualunque pretesto.

D' altronde parmi fallace l' opinione di questo Scrittore, nel voler sostenere che *dalla Legislazione Austriaca non sia tolta in via di regola generale, che la facoltà di far innalzare il muro comune, e di appoggiarvi travi fino al punto di mezzo, sostenendo per suo parere che se quegli che vuol alzare riedificasse a sue spese detto muro, e vi facesse porre dei puntoni, delle leghe, delle catene o delle mensole di pietra atte a sostenere i nuovi travi di maggiore grossezza, e per conseguenza l' alzamento*, io ritengo (dice egli) *che potrebbe farlo.* Ed appoggia questa sua opinione al *riflesso che con tali opere non sarebbe esposto a pericolo l' edifizio del vicino, onde cessando il motivo* (soggiunge) *pel quale fu limitato l' esercizio del diritto di pro-*

prietà, cessar deve anche la restrizione imposta al libero esercizio del diritto medesimo e cita i §§. 829, 855.

Questo suo ragionamento sarebbe ottimo per fare un' aggiunta di Legge che per eccezione della regola generale ammettesse tale libertà sotto le condizioni suespresse; ma se il Codice vigente non ammette che la libertà, col §. da lui citato 855, di farvi porte finte fino alla metà della grossezza del muro comune dal vicino comproprietario ed immettervi degli armadj, dove dalla parte opposta non ve ne siano, ed esclude la costruzione d' un cammino od altro lavoro che impedisce al vicino l'uso della sua porzione del muro, come si può dare la libertà ad uno dei vicini di riedificarlo col porvi pontoni, leghe, catene o mensole, immettervi più grossi travi, ed alzarlo, quando il diritto d' un vicino comproprietario è ristretto unicamente a poter farvi dalla sua parte porte finte ed introdurvi degli armadj, dove dalla parte opposta non ve ne siano? Come si

può sostenere un tale assurdo, che mentre pel Codice è proibito persino di costruirvi fino alla metà muro un cammino (che si potrebbe fare con tutti i mezzi di sicurezza, avuto riguardo al pericolo dell'edifizio del vicino) possa l'altro conterminante rinnovar il muro e fare arbitrarie operazioni sulla proprietà del vicino? Che mentre limita a due sole cose la libertà dell'uno, onde l'altro non resti pregiudicato, possa il primo far innovazioni da padrone di tutto il muro indipendentemente dal consenso del secondo? Sento però per mia subordinata opinione al parere de' più saggi iureconsulti, che debbasi attenere alle restrizioni del Codice, che finalmente non permettendo la diminuzione delle proprietà altrui, col lasciar l'adito al vicino di far più gravose le servitù, rende benefica la sua disposizione alla salvezza delle proprietà, giacchè, non ha creduto di estendere i diritti dei comproprietarj vicini come il Codice cessato Italiano.

L'altro quesito immaginato da que-

Digitized by Google

sto Scrittore sulla vecchia figura XXX. = Se possa, cioè, un comproprietario d'un muro comune levar una trave, e sostituirvi un cammino, e possa il vicino, che nel sito stesso ha immesso un armadio, impedire tale novazione, era del tutto inutile, e veramente si scorge che non lo fece che per favorire il suo tipografo, onde rendergli voluminoso il piccolo tomo quasi sempito per metà dai miei vecchi rami, e da due indici, immaginando questioni ove non vi sono. La stessa di lui confessione, con cui dice, che essendo il quesito semplice, si trova dispensato dal fare una lunga dissertazione, e che già letteralmente la legge proibisce ad ogni consorte l'aprire focolari nella muraglia comune, e cita appunto il §. 855 del Codice universale, per cui torno a ripetere ch'era superfluo formar questioni ove non esistono.

Credei di fare tutte le suddette osservazioni, sulli due quesiti, benchè non si possono conformare al Codice vigente, nè alla relativa nuova figura sottoposta

Digitized by Google

alla disposizione che questo che parla del caso in cui il muro sia di esclusiva proprietà d' un vicino, perchè erroneamente viddi confusa la Legge passata colla vigente; l'una che lasciava la libertà al conterminante di far innovazioni nel muro comune, ed al vicino di farne altrettante; l'altra concentrata nelle sue restrizioni, di cui fu persino da esso citato il detto §. 855.

Digitized by Google

§. 3.°

Di aprire finestra nell'altrui muro per aver luce o prospetto.

Figura VI.

L'apertura del foro o finestra N.° 3 potrà farsi dal proprietario N nel muro del vicino O per aver luce o prospetto sopra il fondo del detto vicino O, qualora ne abbia il titolo di servitù, o per contratto, o per testamento, o per sentenza o prescrizione. Il cessato Codice accordava al vicino di poter acquistare la metà del muro, qualora fosse stato fabbricato sopra muro comune, ed anche la metà del suolo sopra cui si fosse eretto per parte del contermi-nante onde ingrossarlo a sostenimento della nuova sua fabbrica, come nello statuto di Milano, citato nella precedente figura, ma ne limitava anch'esso il suo diritto a poter unicamente dopo acquistato servirsene per appoggiarsi al

Digitized by Google

medesimo, immettervi travi fino alla metà muro, aprire cammini colle stabilite precauzioni e simili: ma non mai a perforare l'intiero muro, molto meno se fosse come nel caso di questo §. da suoi fondamenti di proprietà del vicino che lo ha innalzato. Mi accade di sentire d' alcuni esperti signori ingegneri, che si agita la questione, se un vicino possa sul suo fondo innalzare un muro, ed aprirvi finestre sullo spazio d' aria dell' altro vicino, e se questo possa sul suo contrapporvi un altro muro per chiuderle.

Io non saprei da quali fonti possa derivare una tale questione, se non se dall' arbitrio d' uno de' conterminanti nella confusione delle Leggi passate colle presenti, per sorprendere il suo vicino, questione ch' io di passaggio indicai nelle osservazioni del premesso saggio teorico.

Mi sorprende che non si voglia conoscere che la nuova Legge non accorda servitù, se non quando derivino dai quattro titoli, per cui, com' essa

prescrive, si possono acquistare le servitù. Se dunque uno de' vicini ha diritto d' innalzare il suo muro sulla sua proprietà, ma non ha uno dei titoli per aprire finestre, come si dovrà far questione se possa aprirle, e di voler costringere l'altro ad erigere anch' esso un muro contiguo per otturarle o di essere forzato, per mancanza forse de' mezzi, di dover soffrire una servitù di prospetto, introdotta per sopraffazione del suo vicino?

Ma se il Codice attuale esclude ogni sorta di servitù, che non dipenda da uno dei sunominati titoli come si potrà immaginare questioni di poter stabilire nuove servitù fuori delle sue prescrizioni?

È vero che pel §. 829, si accorda al consorte la proprietà piena della sua porzione (supponendo il muro comune col suo vicino) e molto più devesi ciò accordare, qualora il muro sia suo e non comune: ma lo stesso §. = prescrive in quanto non sieno lesi i diritti de' suoi consorti = cosicchè

nulla si potrà fare dal vicino, sia sul muro comune, sia sul proprio che leda i diritti dell' altro conterminante.

Lo statuto Milanese alla pagina 105 del Tomo II, accorda che = *Ædificanti super suo, non sit necesse aliquid extra relinquere*: ma stabilisce la seguente prescrizione = Capo CCCXXXIV *cum quis Domum vel parietem super suo vult construere, non habeat necesse aliquid extra relinquere, sed si pedem unum foris non relinquerit nec fenestras habere, nec stillicidium immittere ei permissum sit* = di maniera che era condizionato il di lui diritto a fabbricare il muro, lasciando un piede fino al confine divisorio col suo vicino, qualora avesse voluto aprire finestre, e far cadere lo stillicidio dalla parte del detto suo vicino. Ed alla pagina 108 ripete = *Si quis pedem extra Domum suam habet ultra illum pedem, vicinus in suo poterit ædificare ut in suo non videat nec acquam stillicidij ejus recipiat, dimisso pede aliprando extra stillicidium qui possit et esse debeat ipsius ædificantis.* =

Digitized by Google

Ma siccome il Codice attuale in tali casi non lascia la libertà di riccorrere alla consuetudine ed alle leggi dei paesi, così non possiamo dipartirsi dalle sue positive prescrizioni, e ciò non accennai che per semplice erudizione.

Nell'edizione Visaj alla pagina 45 leggesi la quistione LXII, in cui si propone *se il padrone della casa* N *si fosse obbligato di non fare alcuna apertura nel muro del suo vicino* O, che gli dasse la veduta nel fondo di questo, e che poscia essendo passata la casa N in seguito per contratto di vendita in potere d'un terzo, se possa il compratore formare nel detto muro la finestra N.° 3 ad onta della convenzione.

L'opinante di detto sig. Visaj, ritiene, che il nuovo compratore possa fare l'apertura non ostante la convenzione, appoggiando a deduzioni e ragionamenti fuori del caso. « dice egli, « che il primo carattere d'una servitù « prediale è che venga imposto un peso « sopra un fondo per l'uso ed utilità « di un altro fondo appartenente ad

« altro proprietario »; ma che l'obbligazione contratta dal proprietario N, di astenersi dal fare alcuna apertura che abbia la veduta nel fondo del vicino O, essendo puramente personale, lascia l'adito al suo successore di non eseguirla.

Veramente questa opinione è di nuovo conio; prima di tutto, perchè dalla stessa riferita definizione si riconosce ch'egli è in perfetta contraddizione nel chiamare l'obbligazione contratta dal proprietario N personale, quando trattandosi d'un peso imposto sopra d'un fondo a benefizio d'un altro fondo possesso da altro proprietario, è sempre servitù reale, che passa a debito degli eredi e dei successori, quando non sia convenuto al contrario, e perciò è convinto dalla medesima citata definizione.

Indi faccio osservare, che se il successore acquirente non può rappresentare che le ragioni del suo venditore, il quale, ancorchè avesse prima il diritto di fare un'apertura per titolo,

Digitized by Google

vi avesse rinunziato colla sua nuova obbligazione, non potrà mai il suo successore contravvenire ai diritti ch' egli può unicamente rappresentare. Conseguentemente sembrami erronea la suddetta opinione.

Aggiungo di più per la legge *cum fundus ff.* il testo seguente: *Servitus prædialis regulariter transit active et passive in singulorum successorum fundum.* E per l'altra L. *si aquæductus ff. contra Empt. transit in emptorem etiam quod ea non exprimatur.*

Il diritto di aprire finestre, sia nel muro altrui, sia nel muro proprio o nel muro comune, non è un oggetto delle leggi politiche, ma ciò appartiene al diritto privato, come diffatti, se insorgono delle differenze in occasione d' una nuova fabbrica, le autorità politiche rimettono le parti al giudizio dei Tribunali competenti.

Ad alcuni sembra che la cosa sia decisa bastevolmente dai principj prescritti nel Codice, e dicono che il §. 354, combinato col precedente 297, permette

Digitized by Google

ad ognuno di disporre della sua proprietà, e di escludere gli altri dalla medesima, argomentando che per conseguenza in forza del §. 294 si può innalzare sul proprio fondo una fabbrica a qualunque altezza ed a piombo fino al termine divisorio del fondo altrui, e così aprire finestre sul proprio muro che guardino verso il vicino, senza aver bisogno perciò d' una servitù; perchè soggiungono, che egualmente il vicino, malgrado tale fabbrica, può esso pure sul fondo proprio innalzarne un' altra e rendere così inservibili queste finestre: adducendo, che le servitù sono necessarie soltanto per impedire questa fabbrica sulla precisa linea di confine, o per poter aprire una finestra nel muro altrui, come nel caso della qui unita figura; e dicono perciò che la distanza da osservarsi in tali casi di fabbrica contro fabbrica non può essere determinata a numero di piedi, come negli statuti di Milano per non togliere al comproprietario l' aria, la luce e la visuale, ma che ciò può

Digitized by Google

dipendere dalla posizione della conformazione e dalla originaria destinazione delle fabbriche, de' fondi e dal giudizio de' periti.

Tutti questi ragionamenti sarebbero ottimi se il Codice attuale lasciasse la libertà di fare tutte queste osservazioni, e di poter ricorrere al giudizio de' Periti.

Se i citati §§. prescrivono in generale, che ognuno ha il pieno diritto sulla sua proprietà, il posterior §. 829 prescrive egualmente *in quanto non siano lesi i diritti degli altri*, e se si confessa che le servitù sono necessarie per impedire le operazioni d'un vicino sulla linea di confine pregiudizievoli al confinante, ecco i diritti che sarebbero lesi, per cui si discende ad accordare che non si possa togliere al vicino l'aria, la luce e la visuale, e dover lasciarvi una certa distanza calcolabile da alcune indicate osservazioni.

In somma per mio sentimento, oltre i §§. del Capo VII, risguardanti specialmente le servitù, e gli altri che vi

Digitized by Google

sono sparsi nel Codice vigente non credo che sia lecito di arbitrare con ambiguità di opinioni.

Le servitù, tanto urbane che rustiche sono già spiegatamente determinate.

I paragrafi 421, 422, 854, 855, 856 ed altri, prescrivono diversi diritti di servitù, che non lasciano equivoci sulla loro intelligenza; dunque conviene seguire la semplicità del Codice e dimenticare gli usi locali e passati.

Acciò si riconosca che non si possono praticare da un vicino novità sul proprio fondo e muro in lesione dei diritti del confinante, e molto meno nel muro altrui, quando legittimamente non se ne abbia acquistato il diritto a titolo di servitù, unisco l'infrascritta Sentenza definitiva, che quantunque in puro possessorio, non lascia però di somministrar de' lumi nella materia.

Sentenza.

Nella causa vertente tra Garoli attore, con petizione del giorno 18 ago-

Digitized by Google

sto 1818, rappresentato dall' Avvocato Pietro Paravicini e Gaetano Masnago R. C. difeso dall' Avvocato de' Stoppani Giò. Battista.

In punto che debba il R. togliere le novità praticate nel muro che divide la di lui casa in contrada di Borgo spesso N.° 1343 da quella dell' attore in contrada della Spiga N. 1381, e rimettere quindi il muro nello stato primitivo: rifuse le spese.

Irotulati gli atti nel giorno 23 Marzo 1819, l' I. R. Tribunale di prima istanza civile ha giudicato dovere il R. C. nel termine di giorni 14 togliere dal sovraindicato muro le novità praticate e rimetterlo nello stato primitivo, salve le rispettive ragioni delle parti sulla disputata proprietà o comunione del muro e sui conseguenti loro diritti, a termini e nei modi di Legge, condannato lo stesso R. nelle spese moderate in lir. 45 da pagarsi all' attore entro lo stesso termine di giorni 14, non che nell' onorario della Sentenza.

Digitized by Google

Milano dall' I. R. Tribunale di prima istanza Civile 21 Maggio 1819.

Motivi.

Il possesso dell' attore della casa divisa dal muro, in questione è più che sufficientemente dimostrato e la eccezione del Reo in proposito, è tanto insussistente quanto l' altra, dalla quale ha dovuto recedere in replica sulla non coerenza di detta casa colla di lui propria. Essendo disputata la proprietà o comunione del muro, non poteva il Reo di proprio fatto ad arbitrio farvi delle novità se non premesse le pratiche volute dal Regolamento, e dopo aver fatto riconoscere la sussistenza, ed estinzione del suo preteso diritto. Quindi l' attore turbato nel possesso, ha potuto chiedere la sospensione dell' opera e la repristinazione; ed il Tribunale non poteva denegarla in via di possessorio, salve le ragioni di merito.

Digitized by Google

N.° 23329.

L' eccelso I. R. Tribunale d' Appello Generale ha abbassato a questo I. R. Tribunale di prima istanza, in data 11 settembre 1819. N.° 7394 la seguente sentenza.

Nella causa vertente, essendosi dai R. C. interposta l'appellazione, l'I. R. Tribunale d' Appello Generale ha giudicato dover star ferma l' appellata sentenza, condannato l' appellante nell'onorario della presente sentenza, ommessa la condanna nelle spese per mancanza di specifica.

Sopra questa sentenza credo di subordinatamente far osservare, che avendo i Tribunali emmesso una sentenza di semplice possessorio, con la salvezza delle ragioni delle parti, attesa la disputata proprietà o comunione del muro. Si può dedurne, che secondo venisse deciso il merito sopra questa circostanza di fatto, potrebbero giudicare forse in modo diverso secondo le risultanze.

Digitized by Google

§. 4.°

Di fabbricare un tetto o un' verone che sporga in fuori nello spazio d' aria del vicino.

Figura VII.

Il proprietario della casa P potrà trar fuori il tetto N.° 4 o lo sporto della finestra N.° 5 sullo spazio d' aria del vicino O, se ne avrà titolo per le disposizioni del Codice vigente, secondo il §. che stabilisce il modo di costituirsi le servitù, e conseguentemente non potrà il proprietario del fondo serviente Q opporsi allo sporto del tetto, e finestra che intendesse di fare il vicino P.

Il Codice Italiano cessato, che accordava ad un vicino l'alzamento d'un muro comune e molto più d' un muro proprio, permetteva l'apertura de' fori o finestre per aver luce ed aria sul fondo del suo vicino, ma sempre sotto le condizioni d' inferriate a cancello, d'invetriate e d' una determinata

Digitized by Google

altezza secondo i piani del pavimento del luogo ove si volevano aprire, ma accordava pure all'altro vicino di poter acquistare la metà dell'alzato muro contro il pagamento, ed anche del suolo che avesse impiegato per ingrossarlo, cosicchè veniva impedito all'altro conterminante lo sporto del tetto o delle finestre, ed anzi l' apertura di esse nei casi da quel Codice contemplati, per cui conviene concludere, che quando non vi sia uno dei titoli per cui si possa stabilire una servitù o di tetto o di sporto di finestra, non potrà il vicino P fabbricarlo.

Ed infatti se pel §. 855, che parla dei consorti d'un muro comune, (benchè ciò sia fuori del titolo servitù) analogo al precedente §. 829, non è lecito al vicino di far operazioni in un muro comune, e nemmeno nella sua proprietà, che potessero ledere i diritti degli altri vicini, ne viene, che nulla potrà operarsi se non se di consenso degli altri, che ne hanno interesse come conterminanti, a riserva di ciò che

Digitized by Google

permette il §. suddetto 855, cioè trattandosi di muro comune, di poter il vicino dalla parte sua usare del muro fino alla metà della grossezza, farvi anche porte finte, ed immettervi degli armadj, ma dove dalla parte dell' altro vicino conterminante non ve ne siano; vietando qualunque operazione, di costruzione di cammino od altro lavoro che potesse esporre a pericolo la casa del vicino, o che a questo impedisce in qualche modo l'uso della sua porzione di muro.

Anche per questo paragrafo faccio osservare, che viene tenuta la comunione d'un muro divisiorio per giusta metà tra li due proprietarj contigui, come nel cessato Codice Italiano senza far calcolo della ragionata questione, se in un muro divisorio comune siano compenetrate le due proprietà dei vicini, di maniera che in luogo di dividerne le ragioni per giusta metà del muro tra essi, cadauno possa essere compadrone dell' intiero muro, senza che l'uno possa fare operazioni nel

Digitized by Google

medesimo se non previo il consenso dell' altro.

Ciononostante credo che il vero motivo di queste legislazioni sia quello di dirimere tutte le questioni che potrebbero nascere tra i comproprietarj sulla qualità delle operazioni che uno di essi volesse fare, e venissero dall' altro combattute anche per animosità, poichè per lo più, mentre tra i vicini dovrebbe esservi la pace e l' amicizia, insorgono dissapori e discordie. Saggie perciò devono considerarsi tali legislative disposizioni, che contemplano la quiete e concordia dei vicini conterminanti.

Le citate disposizioni dello Statuto Milanese, che riportai per erudizione nella precedente figura, risguardano in qualche modo anche la presente figura VII poichè se stabilisce = *sed si pedem unum foris non relinquerit nec fenestras habere nec stillicidium immittere ei permissum sit.* Conseguentemente molto meno permetteva uno sporto di tetto, e finestra eccedente il piede

Digitized by Google

stabilito, ch'era secondo il detto Statuto, *de uncij novem ad bracchium lignaminis = Mensura pedis Liprandi sit, et esse intelligatur. De uncijs novem ad bracchium lignaminis* = ed era denominato piede Liprando dal Re Liprando dei Longobardi come riferiscono gli antichi, annali della Lombardia. = *Pes hic Liprandus sic appellatus uti refferunt annalia antiqua a pede Regis Liprandi Longobardorum Regis qui dominatus fuit hoc dominium et statum aliquo tempore, et sepultus fuit in Civitate Papiæ in ædibus divi Augustini qui dicitur habuisse pedem tantæ magnitudinis.*

Al contrario il diritto Romano sanzionava = *de jure comuni regulariter quis potest facere fenestras in ejus muro sine aliquo impedimento ut not. Bald. in L. Altius.* ed *il Cipolla Tract. servit urbana. Præd. cap.* 62 *de fenestra = Propriæ scilicet pleno jure vel utili tantum, cum alias quis in alieno non possit ædificare vel facere fenestram invito domino.*

Digitized by Google

Ma lo statuto di Milano alla pagina 120. Cap. CCCXLVIII. *De baltreschis, ponticellis, et glorietis costruendis*, così disponeva. *Si quis de cætero construere seu construi facere voluerit aliquam baltrescam, ponticellum vel glorietam in ejus Domo, super muro proprio, vel communi, per quam immediate prospici possit in domum vicini, hoc ei liceat et licitum sit dummodo obturet seu obturari faciat talem baltrescam, ponticellum vel glorietam in totum versus vicinum de lapidibus et cemento, nec in tali muro proprio vel communi possit infigere nec appodiare aliquam baltrescam, ponticellum, vel glorietam super gredientem dictum murum et ut supra nisi facta obturatione pro ut supra versus vicinum eatenus quatenus supergrediatur dictum murum.*

Lo statuto di Milano accordava adunque la costruzione d'una baltresca sul muro proprio oppure comune, ed anche lo sporto d'un ponticello o glorieta, ma colla condizione, che dalla parte che aveva il prospetto verso la

Digitized by Google

casa del vicino fosse otturata di pietre o di sassi, ed anche se aveva la veduta sopra il tetto del vicino = *idem habet locum si prospiciant super tectum vicini, quia etiam eo casu dicitur immediate prospici in domum vicini cum appellatione Domus veniat omne in ea contentum*: ed egualmente = *Idem habet locum si respiciat in Hortum vicinum quia appellatione Domus venit Hortus ei annexus*: e soggiunge = *de jure communi hoc non licebat nisi relictis pedibus quindecim versus locum privati et versus locum pubblicum ut notat. latt. Cepoll.*, di più = *de jure etiam communi non licet vicino ædificare in suo ut videat in Domum vicini ita notat Cepoll. Tract. Servit. urb. Præd. cap.* 39 *de solo et area.*

Tutte queste erudizioni servono ad illustramento della materia e di lume alla studiosa gioventù per formar delle cognizioni nel vasto argomento che interessa, come si è detto, tutti i possidenti di terre e case, magistrati, avvocati ed altri legali, non meno che

Digitized by Google

ingegneri, architetti e quelli che come periti o come commissarj periti ed aggiunti venissero incaricati di perizie, e di sorvegliare nelle stime da farsi, pel pubblico e privato bene dietro le misurazioni già eseguite di tutti i terreni e case dello stato, poichè mille questioni potranno conciliare tra i possidenti vicini. Ma conviene sempre ritenere, che non è lecito dipartirsi dalle prescrizioni del Codice universale, che stabilisce, esservi unicamente diritti di servitù dalla parte di quel vicino che abbia uno dei titoli da esso sanzionati per costituire una servitù.

Nell' edizione Visaj leggesi la questione alla pagina 18, se il proprietario d' un muro possa costruire sulla mensola di pietra apposta al detto muro una ringhiera o poggiolo che abbia una libera veduta sul fondo del vicino. Appoggiando il di lui avvocato all' autorità del sig. Zeiller al §. 362 del Codice universale, sostiene che possa costruirli; ma che però è facoltativo al vicino di alzar anch' esso nuove opere che gli tolgano la vista.

Digitized by Google

A me pare peraltro che si possa ragionare molto diversamente. È vero che il §. 362 *dice che il proprietario d' una cosa può di regola usarne a piacimento.* Ma questa è una massima generale non applicabile al capitolo settimo delle servitù che incomincia col successivo §. 472 posteriore al suddetto 362, di maniera che questo non forma parte della speciale materia, le di cui decisioni che la risguardano, devono derivare unicamente dalle speciali disposizioni che le appartengono, e sembrami più a proposito l' applicarvi la difinizione delle servitù contenuta da detto §. 472, cioè che un proprietario, riguardo al suo fondo, è obbligato a tollerare o non fare qualche cosa a vantaggio altrui, e che questo è un diritto reale efficace contro qualsivoglia possessore della cosa soggetta a servitù. Se adunque l' uno dei due conterminanti è obbligato a tollerare o non fare ciò che pregiudicherebbe ai diritti dell' altro vicino, è necessario che questi abbia dei diritti sopra il fondo del

Digitized by Google

primo, e questi diritti non possono partire che dai quattro titoli della legge come abbiamo osservato.

Mi sembra poi per verità cosa strana che si voglia interpretare il testo della legge generalmente senza aggiungervi la condizione d'un titolo che dia diritto al vicino di fabbricare un tetto o un verone che sporga in fuori nello spazio d'aria dell' altro vicino, per condursi a contraporvi l'assurdità, che possa l' uno far finestre o sporti, e l'altro con alzamento di un muro sul suo otturarli violentemente, onde mentre la Legge prescrive le sue sanzioni a toglimento di errori od arbitrj, abbia nel tempo stesso a permettere dei fatti di fatto turbativi la pubblica e privata tranquillità.

Ma lo stesso Scrittore potea dispensarsi dall' introdurre tale questione, poichè egli stesso conchiude, *tranne il caso d'una servitù*, come nel §. 476.

Digitized by Google

§. 5.°

Di far passare il fumo pel cammino del vicino.

Figura VIII.

Il padrone della Casa R ha diritto di far passare il fumo della sua stufa N.° 6, situata sul secondo piano della di lui casa per la canna N.° 7 del cammino del suo vicino S, quando abbia uno dei titoli dalla Legge prescritti per poter costituire una servitù.

Nell' edizione del sig. Visaj leggesi la seguente questione alla pagina N.° 21.

Se in un muro comune, che divide due case di due proprietarj, esisteva anticamente un cammino, fatto otturare dal datore del proprietario, dalla di cui parte esisteva, lasciandovi un tronco di canna latitante nel muro suddetto, possa questi in oggi incavare nel muro comune un cammino senza il consenso del vicino ed introdurre il fumo nella vecchia canna, ovvero mettere in at-

Digitized by Google

titudine il cammino quale già esisteva; usando della vecchia canna medesima.

Eccone i ragionamenti che ho necessità di trascrivere per ben analizzarli e confutarli (dice il di lui opinante.)

« Se si trattasse dell'aprimento d'un
« cammino nel muro comune tra due
« vicini, facilmente sarebbe superato
« il dubbio coll'appoggio delle Leggi
« abrogate e nuove: ma la circostanza
« della vecchia canna altera la tesi, e
« di semplice, la rende ambigua e
« complicata. Secondo l'articolo 657
« dell'abolito Codice, ed il §. 855
« del Codice vigente, non è lecito ad
« un compadrone di costruire nel muro
« comune un cammino. Gli è soltanto
« facoltativo di appoggiarlo ad esso
« muro, usando delle cautele. Per aprire
« un cammino nel muro comune, è
« dunque necessario aver il diritto
« della servitù attiva. Ma nel concreto
« caso, quantunque sussistesse a favore
« del proprietario, dalla di cui parte
« vi era il cammino, una servitù egli
« non può misurare sul fondamento

Digitized by Google

« della medesima alcun diritto sia per
« averla abbandonata che per non
« averne usato durante il tempo dalla
« Legge stabilito per perderla. E vaglia
« il vero le servitù cessano quando
« le cose si trovano in uno stato tale
« per cui non se ne possa più far
« uso. Ciò posto, siccome l'otturamento
« mento del cammino, importa senza
« dubbio, che non se ne possa più
« usare dal momento stesso in cui è
« fatto chiudere, così resta provato
« l'abbandono della servitù. Per poter
« servirsi della canna, bisognerebbe
« infatti, non solo introdurvi il fumo,
« ma che questo potesse anche sortire
« liberamente, ciò che ripugna allo
« stato della cosa di un semplice tronco
« di canna latitante. Inoltre per poterne
« terne far uso, sarebbe mestieri di
« eseguire delle nuove opere, cioè un
« focolare per introdurvi ed un torrino
« per espellere il fumo, dunque le
« cose si trovano nello stato di servitù
« cessata. Se il tronco di canna affumicata
« micata indica esservi passato del

« fumo, l'essere stata tanto tempo
« nascosta e murata indica egualmente
« che il cammino a cui serviva la
« canna fù distrutto. Chi lo ha di-
« strutto esercitò un atto contrario
« alla servitù, quindi niun dubbio che
« da quell'epoca in poi debba contarsi
« la sua estinzione.

« Nè l'esistenza della vecchia canna
« può considerarsi come una prova
« della volonta del padrone, di con-
« servare il diritto di servitù in que-
« stione. Un cammino per insegnamento
« del Cipolla, e per notorieta del fatto
« è composto di cinque parti, e sono
« fuocolare, incavo pel fuoco, cappa,
« tubo e torrino: le prime tre sono
« essenziali, e senza di esse non v'è
« cammino. Dunque un tronco di canna
« senza entrata e senza sortita non è
« un cammino; egli è una parte nè
« principale, nè essenziale di esso, la
« quale isolata da tempo indetermina-
« to, non solamente come inservibile
« non ha potuto conservare un diritto
« di cui non è capace, ma come in-

Digitized by Google

« dizio di un atto contrario all' uso
« del cammino è un testimonio per-
« manente della volontà di estinguere
« la servitù.

« Qualora poi il luogo, dove esisteva
« l' incavo del focolare, fosse stato
« riempito con muro di calce e mat-
« toni, si verificarebbe l'estremo = del-
« l'*aliquid factum in eo loco per quem*
« *camminus debebatur* = e così la
« sempre più incontrastabile perdita
« del diritto di riaprirlo. Rimane per-
« tanto dimostrato, che l' animo del
« proprietario di abbandonare la ser-
« vitù in discorso, venne spiegato al-
« l' atto stesso in cui fu otturato il
« cammino dove se ne usava, e fu
« distrutto il torrino.

« Che se il tronco di canna af-
« fumicata sepolta nel muro senza
« vestigio esterno non bastasse a di-
« mostrare la volontà del possessore di
« abolire la servitù del cammino in
« controversia e di ritornare il muro
« allo stato di libertà naturale, la pre-
« scrizione porrebbe il suggello ad

Digitized by Google

« ogni controversia. Il cammino non
« esiste più da un'epoca remotissima,
« quindi fu distrutto nel tempo in cui
« vigeva lo statuto di Milano, il quale
« nel capo 332 volume II, richiama
« in punto di servitù l' osservanza
« delle leggi romane. La servitù del
« cammino, di cui si parla giusta il
« romano diritto sarebbesi dunque con-
« sumata col decennio, incominciando
« dal giorno del suo otturamento e
« quindi dal disuso di detto cammino.
« = *Omnes servitutes*, dice Giusti-
« niano, *non utendo amittantur de-*
« *cennio contra præsentes, vel viginti*
« *spatio annorum contra absentes*, leg.
« 13. Codice *de Servit. et aqua*. Lo
« stesso sarebbe, se i dieci anni si fos-
« sero compiuti dopo la sopravve-
« nienza del cessato Codice o nei primi
« mesi in cui fu attivato il Codice
« Austriaco, poichè rispetto alle prescri-
« zioni già in corso, entrambi dispon-
« gono che saranno regolate a norma
« delle Leggi anteriori (art. 2281.
« Codice abolito: patente Sovrana po-
« sta in fronte al Codice universale.)

Digitized by Google

« Risulta pertanto dal sin qui det-
« to, che non è assolutamente lecito
« al proprietario, dalla di cui parte
« esisteva, d' incavare nel muro co-
« mune un cammino e di introdurre
« il fumo nella vecchia canna, come
« non gli è del pari permesso di met-
« tere in attitudine il cammino, quale
« già esisteva, usando della vecchia can-
« na medesima.

Veramente la servitù di costruire un cammino nel muro comune non si trova in alcuna Legge del diritto romano, meno poi nel Codice cessato ed in quello dell' Austria. La ragione si è, che rispetto al tutto, i comproprietarj d' una cosa comune si riguar-
« dono come una sola persona, e che
« ciascuno di essi, *habet partem in qua-*
« *libet parte* (§. 361 Codice universale);
« se adunque ogni socio è indistinta-
« mente ritenuto il padrone del muro
« commne, manca l'estremo dei due pro-
« prietarj assoluti, e dei due fondi
« privati, estremo senza del quale non
« avremo mai una servitù, nè attiva

Digitized by Google

« nè passiva, per il noto assioma che
« *Res sua nemini servit.* Quindi il di-
« ritto di aprire cammini nel muro
« comune divisorio, viene impropria-
« mente annoverato fra le servitù at-
« tive, giacchè non può risguardarsi
« che come un semplice diritto di con-
« cessione.

Non può negarsi a quest' uomo artifizio e rafinatezza, per sostenere la sua opinione, e sembrami un generale, che vedendo a venirgli incontro il nemico, nè avendo forze sufficienti a combatterlo, forma un apparato d' una batteria, di tamburi battenti, di fuochi, di accampamento per far credere al nemico di aver seco una grande armata, e spaventarlo. Ma i di lui sforzi non si risolvono che in soffismi, che non possono aver sussisistenza in confronto del chiaro senso della Legge.

Analizziamola e ne conosceremo gli assurdi che ne risulterebbero.

Prima di tutto egli asserisce = che
« secondo l' articolo dell' abolito Co-
« dice ed il §. 855 del Codice vigente,

Digitized by Google

« non è lecito ad un compradrone di
« costruire nel muro comune un cam-
« mino; e ch' era soltanto facoltativo
« di appoggiarlo ad esso muro, usando
« delle cautele.

Il Codice cessato ciò permetteva sotto le stabilite cautele; ma il Codice vigente Austriaco, nè permette che possa costruirsi un cammino nel muro comune, e neppure di appoggiarlo sotto cautele. Soggiunge esso = ch' è dunque necessario di avere il diritto della servitù attiva = e pretende di sostenerlo colla relativa nota (N.° 1).

Questa è anzi in contraddizione col di lui assunto, mentre confessa in questa *che la servitù di costruire un cammino nel muro comune non si trova in alcuna Legge del diritto romano, meno poi nel Codice cessato ed in quello dell' Austria.* Dunque è necessario un titolo che ne autorizzi la costruzione; e l' argomentazione di dire che i comproprietarj d' una cosa comune si riguardano come una sola persona e che ciascuno di essi *habet partem in*

Digitized by Google

qualibet parte, appoggiando al §. 361 del Codice universale, è convinta dall'altro successivo §. 855, che divide il muro per metà ed esclude la compenetrazione delle due proprietà, che a ciascuno dasse il condominio del muro intiero: e molto più è strano il soggiunto suo raziocinio, che perciò non vi sono i due comproprietarj, e che per conseguenza impropriamente il diritto di aprire cammini in un muro comune viene annoverato fra le servitù, poichè se vi è un muro comune che divide, non può che dividere le due proprietà rispettivamente a due vicini spettanti, e sarebbe ridicolo il dire, ch' uno avesse il diritto della comunione del muro, senza avere la proprietà da questo divisa dalla proprietà dell'altro vicino; e poi ciò è pienamente riprovato dal detto §. 855, che non ammette questa compenetrazione delle due proprietà; ma anzi stabilisce la divisione del muro comune per giusta metà.

Proseguendo a confutare la sua discussione, che il proprietario che aveva

Digitized by Google

il cammino abbia abbandonata la servitù per non averne usato durante il tempo dalla legge stabilito per perderla; da qual epoca egli fissa il tempo del non uso del cammino, onde si verifichi la prescrizione a favore dell'altro vicino? Ma egli pure, soggiunge che cessono le servitù quando le cose si trovano in uno stato tale, per cui non se ne possa più far uso. Ma ommette l'altro principio che rivivono, quando le cose sieno ridotte nel pristino stato; e maggiormente nel caso da lui posto in questione, che essendo derivato dalla volontà del proprietario del cammino la sua otturazione, perchè in quel momento le sue cose domestiche così esigevano, può essere dalla stessa sua volontà riaperto in altra circostanza che gli divenga ancora utile, qualora non sia corso il tempo della prescrizione a favor del vicino che abbia resa estinta la servitù, ossia il diritto di essa non usato per il tempo dalla legge stabilito.

Riesce pertanto inutile nell'introdotta questione l'insegnamento da esso

Digitized by Google

riportato del celebre Cipolla, delle parti di cui è composto un cammino, poichè quando non è corso il termine della prescrizione, il proprietario del cammino può chiuderlo e riaprirlo a suo beneplacito, semprecchè abbia uno dei titoli dal vigente Codice voluti per cui sia esso in possesso della servitù attiva del cammino in pregiudizio del conterminante; altrimenti come pel §. 855 non potrebbe costruirlo, neppur potrebbe riaprirlo.

In pari modo rispondo all' altra introdotta massima dell' *aliquid factum in eo loco per quem camminus debebatur*: sulla base della quale egli trae l' argomento che sempre più è incontrastabile la perdita del diritto di riaprirlo, quando il focolare fosse stato riempito di muro, di calce e mattoni, operazione che dimostrerebbe l' animo del proprietario di aver abbandonata la servitù. Anzi aggiungo oltre quanto ho risposto che per il §. 495, in caso simile rivive la servitù, sgombrato che sia l' impedimento dell' uso.

Digitized by Google

Si dirà forse che questo §. parla d'impedimento di caso fortuito: ma io anzi faccio riflettere che molto più si deve concludere, che qualora tal fatto sia stato eseguito per pura volontà dell'utente, ossia proprietario dominante dalla stessa sua volontà si può togliere finchè gli dura il diritto, non rinunziato e non prescritto pel decorso del termine della legge in cui si estinguono le servitù.

Finalmente tanto deboli conosce anche egli questi suoi argomenti, che deve ricorrere al suffragio della prescrizione; ma anche in questo trovo scoperta la sua opinione, poichè asserisce bensì che il cammino non esiste più da un epoca remotissima, e che quindi fu distrutto nel tempo in cui vigeva lo statuto di Milano, che si riporta all' osservanza delle leggi romane: per cui conclude che per li due Codici cessato e vigente, che dispongono, che le prescrizioni saranno regolate a norma delle LL. anteriori, deve essere estinta la servitù per la prescrizione di dieci anni.

Digitized by Google

Io al contrario faccio osservare che per poter misurare il tempo della prescrizione, conviene segnare l' epoca precisa del momento dell' otturazione, e non un epoca astratta, e che il cessato e vigente Codice colle loro disposizioni non lasciano interrotta la prescrizione; ma sempre sarà necessaria che sia fissata l' epoca del suo incominciamento.

Niuna legge esiste intorno questa servitù del diritto romano, e del Codice cessato e perciò niuna osservazione posso fare su questi, e su i relativi Classici autori.

Digitized by Google

§. 6.

Di dirigere lo stillicidio sul fondo altrui.

FIGURA IX.

I proprietarj dei fondi T, avendo il diritto di dirigere lo stillicidio N.° 8 delle acque piovane che cadono dai loro tetti sul fondo del vicino U, potranno farlo, nè quest' ultimo potrà opporsi.

Pel §. 489 = chi ha il diritto di « stillicidio, può far scolare liberamente per mezzo di canali l' acqua piovana sul tetto altrui: può « anche ergere più in alto il proprio « tetto: deve però disporre in modo « che non renda con ciò la servitù « più gravosa = se può farla scolare sul tetto, potrà farlo maggiormente sulla corte del suo vicino, come i proprietarj dei fondi T sulla corte del proprietario U.

Questa figura rappresenta due casi: l' uno pel suddetto §. 489, in cui i

fondi dominanti sono quelli del proprietario T, ed il serviente il fondo del proprietario U.

Ma pel successivo §. 490, quando abbia il diritto il proprietario del fondo serviente, come nel suddetto §. di condurre dal tetto del vicino l'acqua piovana sul proprio fondo, in tal caso da serviente diviene dominante.

Ecco i due casi dimostrati dalla suddetta figura; l'uno a favor del fondo dominante che ha il diritto dello scolo sul fondo del vicino, l'altro a favor del vicino serviente, a cui fossero proficue queste acque piovane, per empire una sua cisterna o vasca o per adacquare qualche giardino o per abbeverare le bestie.

Pel cessato Codice Italiano si ritenevano queste due servitù, la prima a favore del proprietario, che ha il diritto dello scolo, e la seconda dell'altro che deve riceverlo. Cosicchè nel primo caso l'uno è il dominante e nel secondo è dominante il serviente, come si è detto.

Digitized by Google

Lo statuto di Milano alla pag. 108 tergo sanzionava pure al capo CCCXXXVII. Come segue = *Si servitutem stillicidij in alieno quis habuerit, ille qui servitutem talem debet nullum opus in pregiudicium habentis dictam servitutem stillicidij poterit construere, firma tamen manente dispositione precedentis proxime statuti*, e per la dottrina del Cipolla *Tract. Servit. urb. Præd. Cap.* 28 *de servitute stillicidij*, si ritiene lo stesso principio delle due servitù, l' una a benefizio del proprietario dominante, l' altra del vicino Serviente. = *Qualiter autem præsumatur quis habere stillicidium jure dominij, vel jure servitutis distiquit signanter.*

Anche i romani sanzionavano = *ut stillicidium vel flumen recipiat quis in ædes suas, vel in aream vel in cloacam* come nel lib. XVIII, Tit. II. §. 1 *der servit. præd.* L. 2 e L. 20 §. 2 L. 16 ff. *si servit. vindic.* e L. 21, ff. *de servit. præd. urban.*

Il sig. I. C. G. A. Castelli alla pag. 13 della sua opera, propone la questione

Digitized by Google

se, un fondo, ch'era costrutto a guisa di palazzo con giardino ed aveva la servitù attiva dello stillicidio a pregiudizio de' fondi vicini, essendo divenuto preda dell' incendio, e venduta l' area di questo palazzo dal suo proprietario, fosse rifabbricato dal nuovo padrone in forma diversa, facendo erigere in luogo d' un palazzo con giardino, una semplice casa con orto possano i proprietarj confinanti opporsi alla variazione del fabbricato, e se si riproduca a danno de' loro fondi la servitù dello stillicidio.

Egli, per verità sostiene la presente questione in modo plausibile, ma sembrami che siavi bisogno di aggiungere un' osservazione, da cui potrebbe risolversi del tutto al contrario.

Questi sono li suoi ragionamenti:

« (Dic' egli) allorchè il fondo ser-
« viente o dominante perisce, la ser-
« vitù non si estingue propriamente,
« ma soltanto s' interrompe. Essa ria-
« cquista perciò il suo precedente vi-
« gore, se il fondo o l' edifizio viene

Digitized by Google

« restituito allo stato primiero (§. 525
« Codice universale) la ragione è chiara.
« Col deperimento del fondo non re-
« sta distrutta l'area, e siccome que-
« sta forma parte del fondo così la
« servitù prediale, la quale colpisce in-
« dividualmente l'intiero edifizio che ne
« ha il debito (§. 485 Codice universale)
« non può non rinascere rifabbricandosi
« sull'area predetta. Ne importa, che
« l'acquirente dell'area in luogo di
« palazzo con giardino vi abbia rifab-
« bricata una semplice casa con orto,
« poichè niuno è tenuto di uniformarsi
« all'altrui volere rispetto al modo di
« fabbricare nel proprio suolo. E le
« parole usate nel §. 525 del Codice
« universale, quando l'edifizio viene
« restituito al primiero suo stato, non
« esprimono certamente l'idea che l'e-
« difizio stesso debba ricostruirsi se-
« condo la forma nella quale si tro-
« vava da prima. Basta che la nuova
« fabbrica sia eretta in modo tale da
« non aggravare l'esercizio della ser-
« vitù. Non essendo quindi divenuta

Digitized by Google

« la servitù dello stillicidio in discorso
« più onerosa per i proprietarj ser-
« vienti, i medesimi non hanno motivo
« di muovere parola per la variazione
« del fabbricato.

« Diffatti la servitù riguarda più il
« suolo che la superficie di esso, ed ha
« per iscopo il solo vantaggio del fondo
« dominante non già la di lui amenità
« L. 15, ff. *de servit.* Ciò posto, ove,
« malgrado la variata forma del fab-
« bricato, non sia tolta allo stesso
« fondo dominante il libero esercizio
« del diritto di colare le acque piovane
« sui fondi servienti, e dove la ser-
« vitù di questi due fondi non si renda
« più pesante, il nuovo proprietario non
« deve temere le molestie de' confi-
« nanti vicini per il fatto di aver so-
« stituita al palazzo con giardino una
« semplice casa con orto. »

Prima di tutto faccio riflettere ch' era inutile il proporre la parte di questione, se i proprietarj confinanti possono opporsi alla variazione del fabbricato, quando nel suo discorso ritiene, che

Digitized by Google

tal cambiamento non rese più gravosa la servitù, poichè il diritto dei confinanti sarebbe stato unicamente di opporsi nel caso che la nuova fabbrica portasse loro dei pregiudizj. Poscia aggiuntò l'osservazione, che se dal giorno dell'incendio al giorno della vendita dell'area, fosse stata nel tempo intermedio cancellata la servitù dai pubblici libri, forse anche per convenzione tra il primo proprietario, e li vicini, il nuovo possessore non avrebbe diritto di rinnovarla, come al contrario pel §. 526 del Codice universale, potrebbe esercitarla un nuovo acquirente, se la servitù d'un fondo riunitosi con altro contiguo in una sola persona, per cui cessa la servitù nel tempo intermedio tra la riunione, e la successiva vendita, non fosse stata cancellata dai libri pubblici.

Propone una seconda questione, se volendo il proprietario d'un fondo alzare il proprio edifizio e quindi levare lo sporto del tetto da cui cade lo stillicidio sul fondo del vicino, possa il vi-

Digitized by Google

cino stesso opporvisi, e ne sostiene l' affirmativa colle seguenti ragioni.

« Lo sporto del tetto posto in fuori
« sullo spazio d' aria del vicino, stabi-
« lisce indubbiamente una servitù attiva
« per il primo a pregiudizio del se-
« condo della specie di quelle con-
« template dal §. 475, N.° 4 Codice
« universale. Questa servitù per la sua
« natura, e per lo scopo pel quale
« venne costituita, non può che essere
« di danno al possessore del fondo
« serviente, senza d' altronde portare
« un gran vantaggio al padrone del
« fondo dominante. Quindi essendo la
« servitù soltanto un diritto per chi
« la gode ed un peso per chi la sof-
« fre, ne segue, che detto proprietario
« del fondo dominante può abbando-
« narla senza consenso del vicino, in
« quella maniera che potrebbe rinun-
« ziare a qualsivoglia altro diritto
« (§§. 362, 444).

« Al proprietario del fondo domi-
« nante è dunque lecito di alzare il
« proprio edifizio, levando lo sporto

Digitized by Google

« del suo tetto anche *invito* il confi-
« nante, per la già esposta ragione,
« che niuna servitù dà diritto a chi
« la deve, ma solamente a quegli cui
« è dovuta.

Queste ultime sue espressioni bastano per far rimarcare il suo equivoco, di non avere osservato, che il proprietario del fondo serviente può esso aver il diritto di ricevere le acque piovane dal tetto del suo vicino a titolo di servitù, per empire una süa cisterna onde irrigare un suo giardino o ad altri usi, ed allora il proprietario dominante non potrebbe fare la minima innovazione, §. 490. Il Pecchio alla pagina 268 nella sua IV questione, Tom. I. Cap. IV, opina come segue.

Verum si detur casus quod totum tectum meum seu stillicidia, seu grundia cadant supra tectum vicini mei et ego vellem facere stillicidium tabulatum ad hoc ut aqua pluvialis reducatur ad unum locum minus damnasum servienti mihi videtur dicendum non obstante supra-dicto textu, videlicet stillicidium

Digitized by Google

Cassitans per regulam non posse mutari in tabulatum; nihilominus in casu præsenti videtur dicendum, ut dixi me posse illud mutare in tabulatum ad recipiendos omnes canaliculos ejusdem tecti aquas pluviales recipientes, et ita protendere stillicidium ultra tectum vicini mei, ducendo dictam aquam pluvialem in alium locum ejusdem prædij servientis tollendo casitationem aquæ pluvialis e tecto vicini mei.

Ratio autem est quia dominans potest quidem facere leviorem conditionem servientis non autem deteriorem. Textus ad litteram in L. *servitutes* §. 19 *stillicidium* ff. *de servitutibus urbanorum præd.* = *in hæc verba stillicidium quoquo modo aquisitum sit, altius tolli potest: levior enim fit eo pacto servitus cum quod ex alto cadit levius cadat et interdum dispersum, nec perveniat ad locum servientem. Inferius dimitti non potest quia fit gravior servitus.*

Si comprende che l' opinione dello Scrittore del sig. Visaj è appoggiata alla suddetta decisione del Pecchio; ma

Digitized by Google

questo celebre autore ritenne tale principio, seguendo la massima del diritto romano, senza rimarcare, che le acque cadenti dal tetto del vicino, possono essere utili a chi le riceve nel proprio fondo, o per empiere una cisterna o una vasca all' irrigazione d' un suo giardino, per cui divenendo il proprietario, in luogo di serviente, dominante, avrebbe diritto, che le acque piovane cadenti dal tetto del suo vicino fossero piuttosto accresciute di quello che venissero a diminuire: ed in tal caso non si verificano i due estremi che, *levior fit servitus altius tollendi, et gravior fit servitus si inferius dimitti voluerit.* Segue il Pecchio = *Non obstat si ex eodem* §. *opponatur, quod stillicidium casitans in aliquem locum non possit mutari in alio loco nisi accedat consensus servientis, vel saltem in impositione servitutis ita expresse fuerit exceptum seu conventum, nam hoc verificatur in stillicidio determinato in tali vel in tali loco, quo in casu cum sit diversitas in casitatione non cadit du-*

Digitized by Google

bium in propositum nam ibi est dimittendum ubi fuit constitutum ; at in casu nostro. stillicidium non cadit in uno loco tantum, sed supra totum tectum servientis; quapropter evidenter potest hanc servitutem recipiendi aquas pluviales per singulos canaliculos ejusdem tecti, supra tectum serviens mutare ; ideo divertendo singulos canaliculos in canalem tabulatum vel plumbeum qui canalis producat et totam aquam pluvialem avertat in alium locum minus damnosum ipsi servienti.

Sed dices si dominus serviens recuset tale beneficium persistendo ut singulæ grundiæ seu tecti canaliculi persistendo pro ut sunt, ita sint recusando dominio serviens illud benefitium cum sit regula benefitium non conferri in invitum et ideo vult me impedire ne possim mutare stillicidium.

Ad hoc resp. vel hoc mihi negat, ad æmulationem forsan quia prævidet me censurum aliquam utilitatem, ex tali aqua pluviali, ut quia talis aqua possit duci vel ad meam pischeriam, vel etiam

ad magis irriganda bona mea et tunc non poterit me impedire, nisi ipse adversarius probet, vel damnum pati, vel aliquam utilitatem amittere, quo in casu videretur cessare æmulatio, alias hoc non docto cum intraret æmulatio quæ plurimum potest in materia servitutum tam impositarum quam naturalium ut expresse probavimus. Tomo 4 de aqueductus.

Quoties enim intrare posset æmulatio vellet nolet dominus serviens, posset mutari stillicidium ex regula quod tibi non nocet et alteri prodest venit concedendum licet jure deficiamur. Tex ad litteram in L. 2 §. *item* ff. *de aqua pluvia in illis verbis si velim agerem restituere in agro ejus quod factum quidem mihi prodesse potest ipsi autem nihil nociturum est. Hoc æquitas suggerit si jure defficiamur.*

Simili dottrine erano ottime sotto il regime passato, in cui si potea ragionare sulla dubbietà dell' esistenza d' una servitù, poichè come il cessato Codice accordava generalmente, che

avessero luogo le servitù derivanti dalla situazione dei luoghi, per cui per esempio, un podere superiore avea il naturale suo scolo pel naturale declivio nel fondo inferiore, e vi erano le servitù dalla legge, come per esempio, il poter alzare un muro, il diritto del vicino di acquistarne la metà ed anche la metà del suolo che l' altro avesse impiegato per ingrossarlo, la libertà di aprire finestre per avere aria e luce, sotto alcune condizioni di altezza determinata, di vetriate fisse e d' inferiate a cancelli stabilite; poteva aver luogo l' esame, e la visita degli avvocati e ingegneri per dirimere e conciliare le questioni che sarebbero insorte sull' intelligenza della legge; ma sotto l' impero del Codice universale, che ha voluto togliere le possibili questioni in tale materia tanto interessante per tutti i proprietarj di terre e case ed altri edifizj, riducendo a semplici sanzioni le leggi, che tale materia risguardano non è lecito dipartirsi dalle leggi medesime, e dobbiamo esserne unica-

Digitized by Google

mente gli esecutori : di maniera che se il Codice vigente come nel §. 855, non permette al vicino che d' incassare un armadio nel muro comune fino alla metà del muro, ove dalla parte dell' altro vicino non ve ne siano, (avendo già stabilita la massima della proprietà della metà muro, come nel Codice cessato, escludendo la compenetrazione delle due proprietà, per cui i due vicini sarebbero comproprietarj di tutto il muro); se questo proibisce, e saggiamente, la costruzion d' un cammino nel muro comune, per non esporre a pericolo la proprietà del vicino, escludendo con ciò le cautele, sotto le quali veniva dal cessato Codice permesso, conviene decidersi che nulla può farsi oltre le prescrizioni dalla vigente legge stabilite, quando non si trovi un diritto di servitù, derivante da uno dei quattro titoli dal §. 480 del Codice attuale.

Digitized by Google

§. 7.°

Di versare o di far passare le cose fluide sul fondo del vicino.

FIGURA X.

Il proprietario del fondo V avente il diritto di far passare le immondizie e cose fluide dalla sua cucina nella latrina N.° 9 del fondo del suo vicino Z, potrà farlo, qualora questo suo diritto derivi da uno dei quattro titoli dal vigente Codice, stabiliti per costituire una servitù.

Il diritto romano colle espressioni riferite nella precedente figura = *vel flumen recipiat quis in œdes suas vel in aream, vel in cloacam* fa conoscere che il termine *flumen*, combinato coll'altro *in cloacam* significa le cose fluide del N.° 7, cosicchè si vede il Codice attuale del tutto conforme al diritto romano giacchè essendo servitù urbana, dopo che si è parlato dello stillicidio, non poteva intendersi la parola *flumen*, che

Digitized by Google

le immondizie della cucina del vicino, che ha diritto di versare o di far passare le cose fluide sul fondo altrui. Ed infatti pel §. 491, dopo che nel precedente ha parlato dell'acqua piovana, ossia stillicidio, discendendo alle cose fluide, sanziona che se fossero necessarie delle fosse e dei canali per condurle, sarebbe obbligato a costruirli il proprierario del fondo dominante, ed anche a tenerli ben coperti e purgati, per diminuire così il peso del fondo serviente.

Nell' edizione Visaj si propone la questione alla pagina 59, se versando un proprietario d'una casa le sue immondizie per mezzo d' una tromba nel fondo altrui, possono i proprietarj delle vicine case a ciò opporsi.

« E dice che la questione presente, « suppone che li due proprietarj siansi « fra loro convenuti, vale a dire, che « il primo abbia acquistato il diritto « di scaricare le immondizie della pro- « pria casa su quella del secondo: « ma una convenzione di simile ge-

Digitized by Google

« nere è assolutamente proibita, e per-
« ciò incapace di sortire un effetto qua-
« lunque.

« Non avendo diffatti il fondo altri
« scoli inferiori, le dette immondizie re-
« sterebbero incassate nel muro, quin-
« di porterebbero puzza ed esalazione
« nocivissime alle vicine case. Queste
« servitù, come contrarie alla pubblica
« polizia, non possono dunque stipularsi
« in quel modo che non possono se-
« guire patti contrarj all' ordine pub-
« blico e alla salute generale dei cit-
« tadini (§§. 344, 389, 501).

Questa opinione è veramente particolare, poichè nel mentre suppone per cosa di fatto che vi sia una convenzione tra i due proprietarj dominante e serviente, e crede che debba essere assolutamente proibita non s' accorge che una convenzione dà un diritto privato in cui non vi entra la politica autorità, se non quando gli effetti che ne derivassero, influissero alla sanità, come egli pure suppone nella continuazione del suo discorso. Ed in-

fatti, se le immondizie restassero incassate nel muro, parmi che non possano render puzza e meno esalazioni nocive alle case vicine, perchè rinchiuse nel muro stesso a guisa d' un coperto canale in cui defluissero, e che ne' tempi determinati dalla politica autorità dovesse essere purgato non possono produrre queste esalazioni. Perciò credo che questo sig. Scrittore s' inganni nell' asserire, che queste servitù non possono stipularsi, molto più che quando in fatto siano già stipulate, ch' è il primo modo del Codice universale per costituire le servitù, devono rispettarsi, salva sempre in questa parte che risguarda gli oggetti di sanità l' influenza politica, ossia di quella autorità a ciò destinata, per qualunque evento che potessero esser nocive agli abitanti delle case vicine; nel qual caso avrebbero pure i vicini il diritto di reclamare, onde venisse impedito il versamento delle immondizie o cose fluide sul fondo altrui anche col mezzo di tromba chiusa.

Siccome poi il Codice vigente si

Digitized by Google

serve del termine di cose fluide, per cui, dopo che si è parlato di stillicidio, non può intendersi che di cose fluide d'immondizie, le quali possono esser miste di cose di concime influenti all'agricoltura; così conviene osservare che vi potrebbe essere il caso che il proprietario del fondo serviente, a cui queste cose fluide giovar potessero, si si opponesse, e volesse sostenere la continuazione della servitù, come a lui giovevole, nel qual caso diverrebbe da serviente il proprietario dominante.

Per queste e somiglianti servitù urbane, il possessore d'una cosa ha il diritto di fare sul fondo del vicino ciò che da questo deve essere tollerato. Egualmente sanzionarono i Romani. Come dalla Leg. 2, ff. *de servit. præd. rustic.* e dalle instit. §. 1 *de servitut. præd.*

Le altre servitù urbane dipendenti dal §. 476 del Codice universale, per le quali il possessore del fondo serviente è obbligato di tralasciare alcuna cosa, che altrimenti avrebbe avuto

Digitized by Google

diritto di farvi, ch'è la seconda parte della definizione delle servitù, come nel §. 472, formeranno il primo soggetto del secondo volume.

Finora adunque abbiamo veduto, seguendo la semplicità del vigente Codice, quali sono le servitù che si devono tollerare: quali si debbono chiamare servitù prediali e quali sono le personali, di cui parleremo succesivamente, come nella L. 1, ff. *de servit.* Abbiamo pure riconosciuto il fondo dominante, ed il fondo serviente, le servitù urbane e le servitù rustiche, distinzione pur necessaria per dedurne le rispettive attribuzioni. Come pure fu sanzionato nel diritto comune. *Instit. in fin. de rebus corp. et incorp.* Leg. I princ. ff. *Comun præd.* L. 16 *de prædiis et aliis reb.*

Ora non si può ignorare che un vicino non abbia il diritto d'imporre il peso del proprio edifizio sopra quello dell'altro vicino, d'immettere una trave nel muro altrui: di aprire finestre nell'altrui muro per aver luce o prospet-

Digitized by Google

to: di fabbricare un tetto o un verone che sporga in fuori nello spazio d' aria del vicino: di far passare il fumo pel cammino del vicino: di dirigere lo stillicidio sul fondo altrui: e di versare o di far passare le cose fluide sul fondo del vicino, semprecchè vi sia uno dei quattro titoli dal Codice attuale stabiliti per costituire le servitù.

Conviene perciò ritenere che più non si riconoscono le servitù, dedotte dalla situazione naturale dei luoghi, come nel cessato Codice: che non hanno più luogo le servitù stabilite dalla legge cessata, come quella dell' alzamento d'un muro per parte d'un vicino, e del diritto competente all' altro di acquistarne la metà; ma che sono ammesse unicamente le servitù derivanti dai quattro titoli suriferiti e da qualche sparso §. del Codice vigente.

FINE DEL TOMO I.

607446 (1



Digitized by Google

INDICE

Digitized by Google

I

A

B

A

I

2

2

B

Strada pubblica



Digitized by Google



Digitized by Google





Digitized by Google



Digitized by Google

G

F

5

6

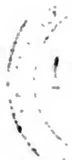
5

H

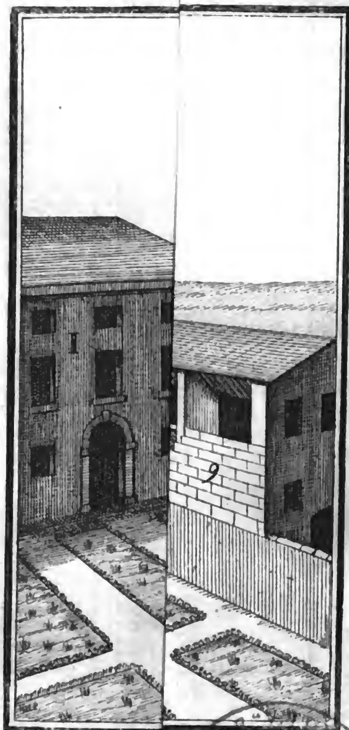
Strada pubblica 7



Digitized by Google



Digitized by Google




BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

Digitized by Google



Digitized by Google

V

1

2

M

L



Digitized by Google



Digitized by Google

ORIO EMANUELE

Digitized by Google

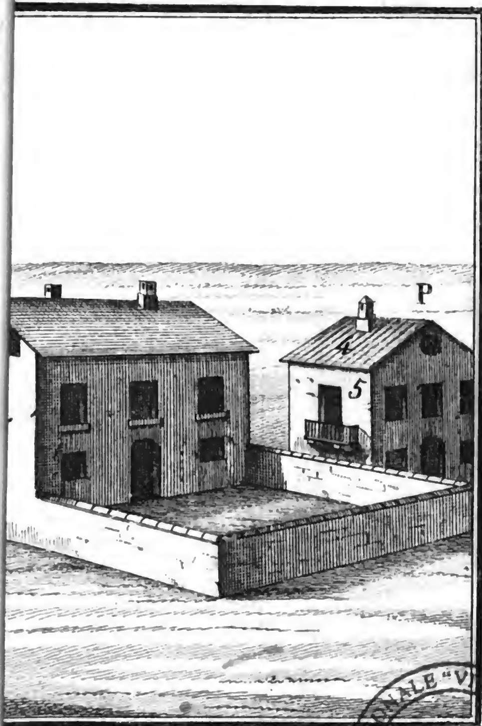






Digitized by Google

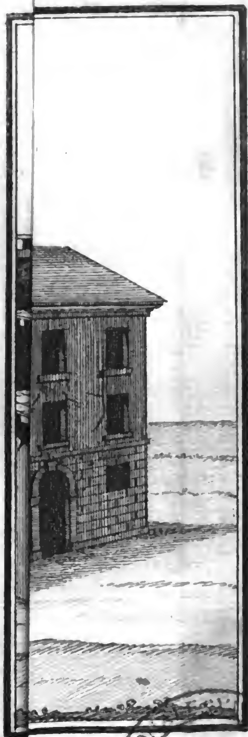
IIV




BIBLIOTECA NAZ NALE "VI TORIO EMANUELE III"
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

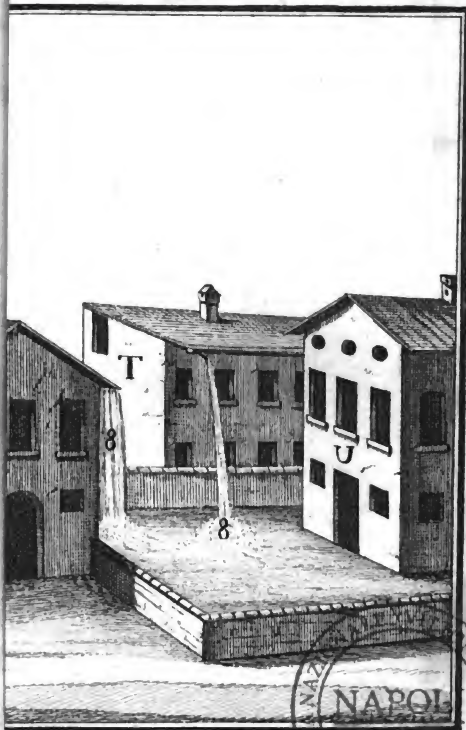




Digitized by Google

Digitized by Google

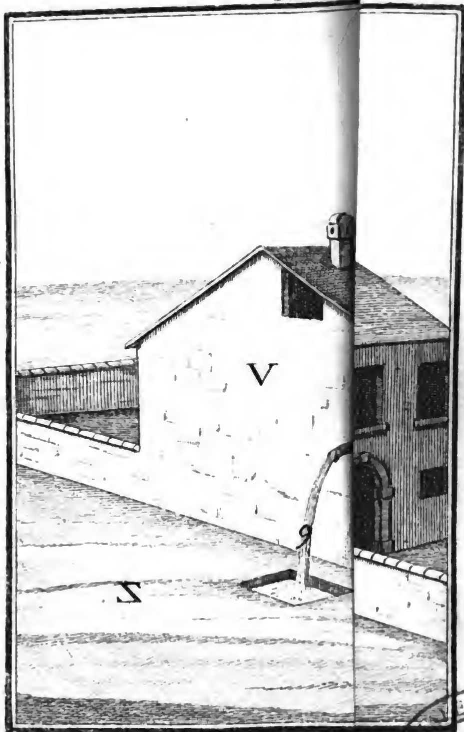
IX




BIBLIOTECA NAZ. VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google





Digitized by Google

Digitized by Google